

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

158ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI
e del vice presidente STAGLIENO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti:</i>	
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO			
PRESIDENTE	3	PRESIDENTE	Pag. 7, 9
MANIERI (<i>Labur. Soc. Progr.</i>)	3	CARPINELLI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore	8
DISEGNI DI LEGGE		BACCARINI (<i>PPI</i>)	9
Rinvio in Commissione:		CUSIMANO (<i>AN</i>)	10
(1526) <i>Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali:</i>		PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	12
FAGNI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>), relatore	4, 5	DISEGNI DI LEGGE	
CHIMENTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	4	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582:	
SCIVOLETTO (<i>Progr. Feder.</i>)	7	FAGNI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	12
BACCARINI (<i>PPI</i>)	7	TERRACINI (<i>Forza Italia</i>)	14
Discussione:		CARPINELLI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore	16, 29
(1582) <i>Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti (Relazione orale)</i>		PUOTTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	16
		ANGELONI (<i>Progr. Feder.</i>)	29
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	29, 30, 31
		PREIONI (<i>Lega Nord</i>)	30
		SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	31

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 32	SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ..	Pag. 55, 59, 69
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	32	MASULLO (Progr. Feder.)	56
DISEGNI DI LEGGE		BINAGHI (Lega Feder. Ital.)	59, 60, 71
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582:		PERLINGIERI (PPI)	59, 66
PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	34 e passim	FERRARI Karl (Misto-SVP)	62, 64
* ANGELONI (Progr. Feder.)	34	BEVILACQUA (AN)	63, 75
BALDELLI (Labur. Soc. Progr.)	34	* MERIGLIANO (Forza Italia)	64, 68, 76
FAGNI (Rifond. Com.-Progr.)	35, 48	ALBERICI (Progr. Feder.)	64 e passim
CARPINELLI (Progr. Feder.), relatore ..	35 e passim	SERRA (Lega Nord)	66, 72
SPERONI (Lega Nord)	36 e passim	MENSORIO (CCD)	66, 72
SCIVOLETTO (Progr. Feder.)	42	MODOLO (Labur. Soc. Progr.)	67, 70
FALOUT (Progr.-Verdi-La Rete)	43	ABRAMONTE (Progr.-Verdi-La Rete)	68, 73
DEMASI (AN)	44	DE NOTARIS (Progr.-Verdi-La Rete)	68
FALOMI (Progr. Feder.)	46	PASSIGLI (Sin. Dem.)	71
VOZZI (Labur. Soc. Progr.)	47	* ZECCHINO (PPI)	76
TERRACINI (Forza Italia)	48	BRIENZA (CCD)	77
BACCARINI (PPI)	50	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	57 e passim
Approvazione:		DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
(1643) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		Discussione del Doc. IV-bis, n. 15	
* VILLONE (Progr. Feder.), relatore	51	Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno	51	PRESIDENTE	79
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	52	PREIONI (Lega Nord), relatore	79
Seguito della discussione:		Discussione del Doc. IV-bis, n. 16:	
(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università		PRESIDENTE	79, 80
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università:		SCALONE (AN), relatore	80
* CUFFARO (Rifond. Com.-Progr.)	55 e passim	ALLEGATO	
MANTERI (Labur. Soc. Progr.), relatore ..	55 e passim	DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELLA SENATRICE MODOLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1626	81
		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	83
		DISEGNI DI LEGGE	
		Annunzio di presentazione	92
		Apposizione di nuove firme	92
		Ritiro di firme	92
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MANCUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Armani, Bobbio, Bonavita, Campo, Cusumano, Frigerio, Ladu, Leone, Peruzza, Sartori, Secchi, Thaler Ausserhofer, Torlontano, Valiani, Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Turini a Berna, alla 6ª conferenza interparlamentare Eureka.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

MANIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, segnalo la necessità di un'ulteriore pausa di riflessione per quanto riguarda l'articolo 5, ieri accantonato, del disegno di legge n. 1626, di cui sono relatore, che è al primo punto all'ordine del giorno.

Pertanto vorrei pregarla di posticipare il seguito della discussione del citato disegno di legge dopo il secondo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dalla senatrice Manieri si intende accolta.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(1526) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali».

Ha chiesto di parlare il relatore, senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI, relatore. Signor Presidente, sono a conoscenza del fatto che il rappresentante del Governo, presente in Aula, deve fare alcune comunicazioni sul disegno di legge in esame. Quindi, prima di svolgere la relazione su questo provvedimento preferirei ascoltare tale intervento.

PRESIDENTE. In questo caso, do senz'altro la parola al rappresentante del Governo.

CHIMENTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, il Governo desidera informare il Senato che, da quando il 4 aprile scorso questo decreto-legge è stato licenziato dalla Commissione competente a quando l'altro giorno è stato inserito nell'ordine del giorno dell'Assemblea, è intervenuto un fatto di una notevole rilevanza. Infatti, il 20 aprile scorso ci è pervenuta una comunicazione ufficiale della Comunità europea in cui si chiede al Governo, con riferimento ai 100 miliardi di lire previsti dal decreto-legge in questione concernente aiuti alle compagnie portuali, di fare rapidamente chiarezza sulla materia. Nella stessa comunicazione si rammenta che la Commissione europea ha il potere, qualora vengano disattese le sue indicazioni sia procedurali sia di merito, di chiedere l'immediata sospensione degli aiuti e la restituzione da parte dei beneficiari di quanto indebitamente percepito.

Devo dire che allorquando il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione per essere esaminato in Assemblea, il Governo già nutriva qualche ragionevole dubbio circa l'eventualità che il provvedimento stesso, per la parte relativa ai criteri di ripartizione dei 100 miliardi fra le compagnie portuali, potesse andare incontro a rilievi da parte dell'Unione europea. In altre parole, temevamo che la ripartizione «a pioggia» del finanziamento, cioè in ragione del numero dei lavoratori addetti a ciascuna compagnia, seppure limitata ad una percentuale del finanziamento stesso, sarebbe stata criticata in sede europea sotto il profilo della violazione delle regole della concorrenza, pregiudicando altresì l'esito positivo della procedura già aperta dalla Comunità relativamente al precedente aiuto dato alle compagnie per un ammontare di 60 miliardi di lire.

Purtroppo, con la comunicazione alla quale ho accennato, quei dubbi si sono tramutati in quasi certezza. In effetti, il Governo si è subito attivato in via informale per iniziare a fornire alla Comunità i chia-

rimenti, le spiegazioni e le informazioni richiesti e con l'occasione ha anche cercato di capire meglio gli intendimenti della Comunità sull'intera problematica degli aiuti alle compagnie portuali.

Ne abbiamo tratto la conclusione che, ferma restando un'apertura di principio verso questi aiuti, da parte nostra vi è l'opportunità di ancorarli a criteri economicamente più validi e selettivi della ripartizione *pro capite*.

Abbiamo perciò provveduto a portare a conoscenza degli interessati, cioè delle compagnie, dell'utenza portuale e dei sindacati, le conclusioni alle quali eravamo pervenuti, incontrando gli interessati stessi al fine di individuare soluzioni soddisfacenti sia per essi sia per la Comunità.

Mi pare che il lavoro sia stato proficuo, ma si tratta di dargli ora veste giuridica coerente ed esauriente; ed è ciò che ci accingiamo a fare. Dopodichè abbiamo in animo di mettere al corrente nelle forme appropriate gli interlocutori comunitari.

In questa situazione e nell'imminenza della decadenza del decreto-legge, che avverrà tra una settimana, il Governo non vede che due possibilità, rimettendosi per la scelta fra esse all'Aula del Senato: o rinviare il provvedimento in Commissione e lì, in Commissione, pervenire ad una sua formulazione in termini definitivi e comunque da riprodurre integralmente in sede di reiterazione; ovvero procedere oggi all'approvazione nei termini di cui allo stampato del Senato, però con l'esplicita riserva del Governo di proporre emendamenti alla Camera e comunque - perchè tanto la decadenza mi pare inevitabile - di reiterare un testo diverso da quello che verrebbe approvato oggi.

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, dovrebbe formalizzare la proposta, perchè in effetti ne ha avanzate due.

CHIMENTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Propongo il rinvio in Commissione, signor Presidente. L'alternativa voleva essere solo un atto di riguardo verso il Senato.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice, senatrice Fagni, di pronunciarsi su tale proposta.

FAGNI, relatore. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ritengo che rispetto alle cose che ha detto il sottosegretario, professor Chimenti, debbano essere svolte almeno due osservazioni. Questo decreto è stato reiterato ormai più volte e devo dire che la Commissione - il Sottosegretario lo sa - ha fatto un lavoro approfondito, serio, si è confrontata con tutte le rappresentanze possibili, quelle sindacali dei lavoratori portuali e marittimi, quella degli imprenditori pubblici e privati nel settore della navalmeccanica. Avevamo ritenuto che con questo testo si fosse raggiunto un certo equilibrio evitando proprio ciò che ha detto il sottosegretario Chimenti, un intervento «a pioggia» nel settore della portualità.

In via preliminare dico che c'è la disponibilità - ci siamo consultati brevemente con i colleghi - ad accettare la proposta di rinvio in Commissione avanzata dal Sottosegretario: in Commissione, così come è accaduto per questo testo, è possibile trovare un'intesa, un accordo.

E però, signor Sottosegretario, alcune cose bisogna dirle. Questo provvedimento - va fatto presente alla Comunità europea - non perpetua un atteggiamento assistenzialistico nei confronti e dei lavoratori portuali (delle compagnie, enti, consorzi) e della cantieristica navalmeccanica (imprenditori pubblici e privati); ci tengo a sottolineare pubblici e privati perchè, leggendo attentamente la relazione del nuovo presidente della Confitarma, che è molto critico nei confronti dell'opera del Parlamento con riguardo agli interventi nell'armamento, ho notato che egli sottolinea credo a torto - mi permetto di dirlo - un'attenzione prevalente nei confronti dell'armamento pubblico rispetto a quello privato. La storia di questi anni, con tutte le direttive comunitarie, dimostra che non c'è stata diversificazione, che tanto è stato dato all'armamento privato, tanto è stato dato all'armamento pubblico.

Questo provvedimento, che prevede 200 miliardi, 100 per il settore della portualità e 100 per il settore della navalmeccanica, non va a prorogare ulteriori finanziamenti, ma in larga misura va a sanare situazioni pregresse. Lo sottolineo perchè - ripeto - queste cose debbono essere portate davanti alla Comunità europea che nei nostri confronti ha sempre avuto un atteggiamento un po' da... «matita blu» sugli errori che eventualmente vengono commessi nel predisporre i provvedimenti legislativi. Non si tratta di assistere ancora i portuali o i cantieri e gli armatori: dopo l'abolizione della legge n. 58 del 1990, che prevedeva i fondi di gestione per gli istituti contrattuali dei lavoratori portuali, molti lavoratori portuali e degli enti sono andati in prepensionamento e c'è stato un esborso superiore alle previsioni. Questi 100 miliardi devono, in qualche misura, coprire la maggiore spesa derivante dal fatto che sono state licenziate migliaia di lavoratori marittimi e del settore della portualità. Nel contempo, le direttive comunitarie (quindi tutto legale e legittimo poichè i paesi membri, e noi fra questi, hanno legiferato in base alle direttive comunitarie) hanno stabilito stanziamenti per il settore dell'armamento. Signor Sottosegretario, da quando si stabilisce il *quantum* dei finanziamenti a quando effettivamente avviene l'erogazione di questi finanziamenti trascorrono anche due anni, stante che la Comunità europea per approvare il provvedimento deve valutare la sua coerenza con le direttive comunitarie. Sottolineo inoltre che gli armatori pubblici e privati per anticipare quanto dovrebbe essere loro corrisposto sono costretti ad accendere mutui bancari sui quali pagano interessi.

Ritengo che con il 1995 si chiudano queste due partite sia nel settore della portualità sia in quello della navalmeccanica. Tuttavia la Comunità europea non deve fare il gendarme nei confronti dei paesi membri, ma deve valutare se effettivamente le normative e i provvedimenti che questi paesi assumono nei confronti di settori delicati e importanti rientrano nella normativa e in quanto previsto dal tanto invocato Trattato di Roma, al fine di evitare aiuti che siano al di fuori dei termini previsti dalle convenzioni.

A coloro che si recheranno a Bruxelles per trattare questa materia delicatissima raccomanderei di non preoccuparsi del *quantum* se esso è legittimamente corrispondente a ciò che può essere corrisposto, ma di occuparsi soprattutto del come. Dovremmo avere una certa libertà di decisione circa la distribuzione dei 100 miliardi. Potranno poi esservi delle modalità migliori e diverse, ma credo che intanto un paese mem-

bro della Comunità che non è chiusa ma è aperta e dinamica, debba avere una certa libertà di movimento.

Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti è favorevole al rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1526, invitando nel contempo il Sottosegretario a far presente i problemi che ho sottolineato nel mio breve intervento affinché non vi siano più ostacoli e non si rischi una ennesima reiterazione di tale decreto che, in sostanza, blocca i finanziamenti dovuti alle parti citate. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo).*

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo Progressisti-Federativo si esprime a favore del rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1526. Peraltro, condivido le valutazioni espresse dalla senatrice Fagni, relatrice sul provvedimento. Ci riserviamo comunque di approfondire ulteriormente le nostre riflessioni e posizioni in sede di discussione del provvedimento in Commissione.

BACCARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, dichiaro la nostra adesione al rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1526.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dal Governo di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1526 s'intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti».

Il relatore, senatore Carpinelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non essendovi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore, che invito, nel corso del suo intervento, ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,

impegna il Governo:

1) a interpretare il comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 98, nel senso che le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché da uno studio di impatto ambientale al fine di permettere, nella fase di transizione dal progetto preliminare al progetto esecutivo, la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto;

2) a intervenire nuovamente in tempi brevi sulla materia per eliminare ogni incertezza in sede applicativa».

9.1582.1.

LA COMMISSIONE

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, non credo di dover illustrare nuovamente la relazione che ho svolto in occasione della definitiva (almeno sembrava) approvazione del provvedimento in esame. Farò soltanto due brevissime osservazioni per quanto concerne il rinvio da parte del Capo dello Stato alle Camere di tale disegno di legge.

Innanzitutto faccio presente che eravamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che il testo approvato dalla Camera avrebbe comportato per il settore autostradale. Ma il nostro senso di responsabilità e la necessità di approvare il provvedimento rapidamente ci aveva portato a operare una forzatura, confidando in un sollecito e rapidissimo intervento del Governo a sanatoria delle nostre decisioni. Forse il tempo a disposizione era effettivamente sufficiente in quanto noi abbiamo approvato il provvedimento in data 21 marzo e il Capo dello Stato lo ha rinviato alle Camere in data 30 marzo.

A questo punto, noi ci troviamo, nel rispetto dell'articolo 74 della Costituzione, nella condizione o di recepire le indicazioni del Capo dello Stato oppure di riaffermare la volontà sovrana del Parlamento e quindi di riapprovare il disegno di legge.

A mio avviso, è necessario accettare l'indicazione del Capo dello Stato sia perchè si trattava di un'osservazione pertinente, sia perchè, in questo modo, andiamo a sanare una situazione di difficoltà che si è venuta a creare.

Vorrei sottolineare inoltre la necessità di giungere ad una approvazione rapidissima di questo decreto-legge, reiterato - se non sbaglio - per la dodicesima volta. Tale necessità deriva non solo dalla situazione obiettivamente rilevata nella precedente discussione, ma soprattutto dall'esigenza di apportare al provvedimento ulteriori modifiche, se pur calibrate.

A questo proposito, debbo far presente che in Commissione vi era stato l'impegno, da parte di tutti i commissari, di non presentare emendamenti. Successivamente, però, si sono verificati fatti nuovi, sono pervenute ipotesi da parte delle organizzazioni sindacali e quindi si è ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del Senato almeno un blocco di quattro emendamenti, malgrado l'impegno, precedentemente assunto,

di «blindare» - come si dice con questo brutto termine - il provvedimento.

Pertanto, se il Presidente lo consente, passerei all'illustrazione dell'ordine del giorno, che a questo punto verrebbe meno, e alla discussione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Carpinelli, può procedere senz'altro all'illustrazione dell'ordine del giorno, mentre, per quanto riguarda l'esame degli emendamenti, occorrerà attendere che si proceda prima alla discussione generale.

CARPINELLI, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno derivava dalla necessità di non apportare alcun emendamento; se però noi approviamo l'emendamento che risolve la materia oggetto dell'ordine del giorno, a quel punto esso risulta pleonastico.

PRESIDENTE. Questo ce lo deve dire lei.

CARPINELLI, relatore. Ad avviso del relatore, l'ordine del giorno è pleonastico perchè vi è l'emendamento 6.103, a firma dei senatori Angeloni, Scivoletto e Falomi, che risolve il problema in esso affrontato.

PRESIDENTE. Dipende da quale sarà l'atteggiamento poi dell'Aula sugli emendamenti e pertanto la inviterei a procedere ad una rapida illustrazione dell'ordine del giorno per poi passare alla discussione generale.

CARPINELLI, relatore. Signor Presidente, il senso dell'ordine del giorno è il seguente. Per quanto concerne gli interporti, il disegno di legge richiedeva che, per avanzare domanda per poter attivare le pratiche e le procedure per la loro realizzazione, si procedesse ad una valutazione di impatto ambientale. Ora, è estremamente complesso e difficile, soltanto per fare la domanda, procedere a tale valutazione e quindi, coerentemente con ciò, si invitava il Governo a sostituire la valutazione di impatto ambientale con lo studio di impatto ambientale, che è un discorso di carattere generale. Poichè però è stato presentato un emendamento che prevede tale fattispecie, l'ordine del giorno, che invitava il Governo a prendere atto di questa situazione particolare, è superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, proporrei di spostare l'ordine del giorno da lei presentato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 6, in modo che vi sia una connessione logica con quanto lei ha detto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Baccharini. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, signori colleghi, concordando con il relatore, dichiariamo la nostra adesione a questo provvedimento ed auspichiamo che esso venga approvato il più rapidamente possibile. Tutti, infatti, sappiamo quale *iter* tormentato abbia avuto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cusimano. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 98 del 1995 torna all'esame dell'Aula a seguito di un rinvio del Capo dello Stato. Per quanto ci riguarda, dichiariamo, innanzitutto, di essere favorevoli al principio che il Governo intervenga ed il Parlamento legiferi in ordine al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico. Manifestiamo, inoltre, la nostra disponibilità su questo tema, proprio perchè siamo convinti che, data la natura del settore del trasporto pubblico, non è mai possibile raggiungere in quel comparto il pareggio economico, essendo quello del biglietto un costo politico e non economico.

Apprendiamo con soddisfazione che il decreto prevede uno stanziamento annuo di 660 miliardi, nel corso di dieci anni, per il ripiano dei disavanzi del settore in tutte le regioni a statuto ordinario. Su questo la nostra adesione è totale. Tuttavia, qualcuno dovrebbe spiegarci perchè le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) rimangono escluse da questa ripartizione di fondi. Per essere precisi, occorre dire che non ne rimangono escluse, ma che la previsione normativa che le riguarda è più grave di un'esclusione. Infatti, per le regioni a statuto speciale vengono stanziati 20 miliardi annui nel corso di un decennio, cioè una somma totale di 200 miliardi. A fronte, quindi, di uno stanziamento di 660 miliardi per le regioni a statuto ordinario, troviamo uno stanziamento di soli 200 miliardi, lo ripeto, per le regioni a statuto speciale. Ci poniamo allora questa domanda: forse nelle regioni a statuto speciale è possibile raggiungere il pareggio economico delle aziende municipalizzate e di quelle di trasporto intercomunale? Pensiamo proprio di no. Allora, da cosa dipende la scelta di penalizzare le regioni a statuto speciale, che secondo noi tende ad emarginare cinque regioni, tre delle quali sono di confine, mentre le altre due rappresentano le due isole maggiori della nostra nazione? Qualcuno dovrebbe spiegarcelo.

Non conosco i conti economici di tutte le regioni a statuto speciale; conosco però quelli della regione Sicilia. Al momento attuale, nel bilancio della regione Sicilia (e siamo a maggio) non esistono più somme destinate a nuove iniziative legislative: c'è il vuoto assoluto. Non potendo la regione Sicilia intervenire, come sarebbe doveroso, per ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto, si è venuta a creare una situazione di gravissima difficoltà e sono stati indetti molti scioperi da parte dei dipendenti delle aziende, che non riescono ad essere pagati.

Questo è il primo quesito che rivolgo al Governo e che sottopongo all'attenzione di tutti i colleghi, non solo a quelli eletti nelle regioni a statuto speciale, ma a tutti i colleghi - ripeto - nella speranza di trovare finalmente una risposta innanzi tutto da parte del Governo e poi da parte di tutte le forze politiche.

Nel comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge poi si prevede uno stanziamento di 330 miliardi come anticipazione dei contributi del Fondo nazionale per i trasporti. È un intervento serio, doveroso e dovuto, perchè in tutt'Italia, come ho già detto, il problema dei trasporti pubblici deve sottostare a determinate regole. Ma anche in questo caso tale intervento viene previsto solo per le regioni a statuto ordinario. Noi siamo felici di questo intervento, ma qualcuno dovrebbe spiegarci

perchè uno eguale non viene previsto anche per le regioni a statuto speciale.

Il comma 15 del citato articolo 1 del decreto-legge, come ho già detto, prevede uno stanziamento di 20 miliardi annui, per dieci anni, per le regioni a statuto speciale. Ebbene, noi invitiamo il Governo ad eliminare questo stanziamento di 20 miliardi annui, perchè a noi sembra offensivo; è come buttare un osso al cane, e non mi sembra che ciò sia accettabile.

Ma la parte più strana - non la voglio qualificare diversamente - del provvedimento è la previsione contenuta nell'articolo 5, laddove si stabilisce che, «per far fronte alla gravissima crisi che ha colpito l'industria costruttrice di autobus» come è scritto nella relazione, è necessario utilizzare le disponibilità del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per i contributi previsti dalla legge n. 151 del 1981 per l'acquisto di autobus nuovi per le regioni a statuto ordinario. A tale scopo sono stanziati 450 miliardi relativi agli anni 1993 e 1994 e 175 miliardi di lire relativi all'anno 1994 in quanto non aveva attivati i mutui. Siamo felicissimi di questo intervento, anche se ci sembra strano che venga motivato con il fatto che esiste una crisi nel settore automobilistico. Ritengo che l'intervento vada attuato perchè il parco autobus in tutta Italia è ormai troppo vecchio e va rimodernato; occorre acquistare nuovi autobus per garantire servizi degni di una nazione civile quale deve essere ed è l'Italia. Ma il fatto strano è che anche questo intervento è riservato alle regioni a statuto ordinario e che vengono escluse totalmente le regioni a statuto speciale. Qualcuno ci deve spiegare perchè, se esiste un invecchiamento del parco autobus in tutte le regioni a statuto ordinario, non debba essere considerata la necessità di intervenire a favore delle regioni a statuto speciale che prevedono anch'esse un depauperamento del parco autobus in circolazione. È quindi un intervento strano.

Onorevoli colleghi, non mi voglio ulteriormente soffermare sul problema delle ferrovie e del sistema dell'alta velocità, perchè nel provvedimento in esame vi si fa già riferimento. Attualmente, nei progetti la ferrovia ad alta velocità si ferma a Napoli. Noi diciamo: va bene, certamente arriverà anche l'intervento per l'alta velocità del Meridione, ma ci poniamo una domanda. In questi giorni è stato approvato il programma 1994-2000 fra il Ministero dei trasporti e la Ferrovie dello Stato società per azioni. Per quanto riguarda la mia regione, la Sicilia - non conosco la situazione delle altre regioni - fino al 2000 non si prevede alcun intervento. Qualcuno ci dovrebbe spiegare questa scelta altrimenti non si comprende questo tipo di impostazione che io, per carità, non voglio definire razzista ma è quanto meno strana e che qualcuno mi dovrebbe spiegare, soprattutto il Governo che ha portato e deve portare avanti questo tipo di discorso.

L'articolo 3 della Costituzione recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge...». L'articolo 5 recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali (...) adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Sono convinto che il Capo dello Stato, tutore della Costituzione, non abbia avuto la possibilità di esaminare a fondo tale aspetto. Mi auguro che qualche alto funzionario,

comunque il Governo, possa sottoporre al Presidente della Repubblica questo problema. L'aver rinviato il presente provvedimento alla revisione delle Camere in modo che esse potessero rivedere un certo comma di un determinato articolo è fatto importante; tuttavia il problema di carattere generale che ho sollevato è aspetto ancor più importante, eclatante perchè si dividono i cittadini italiani in due categorie: gli abitanti delle regioni a statuto ordinario e quelli delle regioni a statuto speciale.

Onorevoli colleghi, il nostro Gruppo non presenterà emendamenti, giacchè sarebbe riduttivo. Noi siamo felici di votare un provvedimento che reca stanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario. Tuttavia leviamo un grido di allarme che si rivolge all'Assemblea tutta ed al Governo.

MOLTISANTI. È il Governo che deve presentare emendamenti.

CUSIMANO. Il Governo deve dare soluzione a questo problema: non ne possiamo più. Avanziamo allora la proposta di rinviare in Commissione il presente decreto per trovare risposta ai quesiti che abbiamo posto in questa sede, sempre che il Governo sia disposto ad intervenire anche a favore delle regioni a statuto speciale. Non chiediamo certo di escludere le regioni a statuto ordinario o di togliere loro fondi, anche perchè sappiamo che il *deficit*, che ammontava a 13.000 miliardi ed è stato poi ridotto ad 8.000 miliardi, in effetti è di 6.600 miliardi. Si tratta quindi di somme insufficienti. Tuttavia in questa sede va compiuto un atto di giustizia nei confronti delle regioni a statuto speciale, con l'accordo di tutte le forze politiche alle quali noi ci rivolgiamo proprio per ottenere un atto di giustizia. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore D'Alì. Congratulazioni).*

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il collega che mi ha preceduto, tuttavia ritengo che non dovremmo puntare ad ottenere un rinvio in Commissione di questo provvedimento; giacchè, come ha affermato il relatore, senatore Carpinelli, siamo già alla dodicesima reiterazione e francamente la materia trattata in questo

decreto manifesta quella necessità e quell'urgenza tali da dare il via all'attuazione di quanto previsto nell'articolato.

Ritengo che il senatore Cusimano converrà sul fatto che la distinzione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale si manifesta in molte altre occasioni con l'autonomia che alle regioni a statuto speciale è data di ricevere finanziamenti di varia natura per decidere autonomamente - non a caso si parla di regioni ad autonomia speciale, di regioni autonome - dei vari settori della vita economica e produttiva e dell'organizzazione della vita del loro territorio. Ritengo quindi che questa distinzione ci sia ma che non determini una classificazione valutando regioni di serie A quelle a statuto ordinario e regioni di serie B quelle a statuto speciale; anzi ritengo che semmai avvenga il contrario, che sia più considerata la regione a statuto speciale e che quella a statuto ordinario abbia invece meno autonomia sul piano della decisione e della disponibilità di finanziamenti.

Ritengo che dovremmo evitare - e gli emendamenti che sono stati presentati vanno in questa direzione - di intervenire massicciamente sull'articolato. Intendo richiamare soltanto due o tre aspetti che a noi sembrano di grande importanza. A differenza di quanto è accaduto per la precedente versione del decreto, che è stata rinviata in Commissione solo perchè vi era stata un'osservazione da parte della Comunità europea che a noi sembrò - e qui lo ribadisco - un po' eccessiva rispetto all'autonomia che - questa volta sì - uno Stato membro della Comunità stessa deve avere, l'attuale versione non è stata oggetto di osservazioni ma tocca punti rispetto ai quali sono già intervenute leggi precedenti. Mi riferisco particolarmente al trasporto marittimo, di cui all'articolo 3, e quindi alla distinzione tra trasporto pubblico e privato. Mi riferisco ad un processo già iniziato per risanare e poi privatizzare la società Finmare, la finanziaria del trasporto pubblico. Mi riferisco altresì al trasporto rapido di massa, previsto nell'articolo 4, su cui ritengo si debba puntare molto.

Vedete, colleghi e signor rappresentante del Governo, spesso discutiamo sulla necessità di cambiare il modello di trasporto nel nostro Paese e proprio per il rispetto e la necessità di salvaguardare non solo l'ambiente fisico ma anche quello umano, l'uomo, le persone, dovremmo prevedere qualcosa che punti ad una minore inquinabilità del territorio: il trasporto pubblico, le metropolitane di superficie, le tranvie veloci, tutti quegli aspetti che abbiamo sottolineato come urgenti anche nel passato devono oggi essere oggetto di grande attenzione. Non possiamo non sostenere quegli enti locali e quelle istituzioni che accogliendo, aderendo a questa linea di tendenza che sempre più si sta facendo strada nell'agire delle istituzioni, hanno oggi bisogno di opportuni finanziamenti, che noi dovremmo accordare, per realizzare questo trasporto rapido di massa con programmi urbani, integrati, dal Ministero dei trasporti.

Vi è poi un'altra annosa, pesante e difficile questione che si inserisce nel quadro degli altri aspetti cui accennavo poco fa: è il trasporto pubblico locale, come è trattato nell'articolo 5 del provvedimento in esame. Il trasporto pubblico locale è in stato di grande sofferenza, ha un *deficit* che si è andato progressivamente accumulando in questi ultimi anni. È stato abolito il Fondo nazionale trasporti così come il Fondo ge-

stione degli istituti contrattuali dei marittimi. Le istituzioni, comuni, province e regioni, hanno dovuto far fronte alle situazioni deficitarie di queste aziende pubbliche di trasporto. E non sono solo queste ultime a conoscere situazioni deficitarie, ma spesso anche le aziende private dei cui deficit gli enti pubblici si sono fatti carico. Ritengo che dovremmo in qualche modo sanare queste situazioni e puntare ad una riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Tuttavia, se non passa l'idea, la scelta di un cambiamento nel sistema dei trasporti, sarà difficile poter far sì che il trasporto pubblico prevalga o quanto meno abbia quella consistenza e quindi quella possibilità di rapportare i costi ai benefici che in qualche misura ne garantiscono la sopravvivenza.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, vi è poi un'altra questione che riguarda gli interporti. Di essa se ne parlò quando fu varato il Piano generale dei trasporti. Sono passati quasi dieci anni e ogni tanto si è nuovamente parlato di tale Piano, sono stati apportati degli aggiornamenti ed è stato varato anche un provvedimento sugli interporti, stabilendone il numero e la collocazione.

Credo che al fine di consentire a queste infrastrutture importanti di attuare l'intermodalità, di garantire uno scambio tra un modo di trasporto ed un altro, siamo ormai arrivati al punto che o si realizzano almeno i nove interporti di primo livello, sui quali ormai sono state esperite tutte le indagini e fatte tutte le valutazioni del caso, oppure il nostro Paese rinuncia a questo sistema che si sta consolidando in Europa per lasciare che il trasporto, in maniera - passatemi questo termine - un po' selvaggia, priva di regole, continui ad invadere il nostro territorio.

Credo che con qualche piccolo aggiustamento, con l'approvazione di alcuni emendamenti approvati in Commissione, che proprio per evitare l'allungamento dei tempi sono stati contenuti sia nel numero sia nella qualità, noi dovremmo licenziare il disegno di legge n. 1582. Infatti, esso è veramente importante non per beneficiare alcune categorie penalizzandone altre, ma proprio perchè ne va della sopravvivenza e dell'impostazione del sistema dei trasporti nel nostro Paese che, a mio avviso, deve finalmente trovare una giusta regolamentazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, debbo confessare che mi trovo in una situazione un po' imbarazzante, perchè potrei gridare vittoria dal momento che mi sono battuto in passato affinchè il provvedimento al nostro esame fosse «depurato» del famoso articolo introdotto dalla Camera e poi censurato dal Presidente della Repubblica. Ma non rientra nel mio carattere andare a rinvangare il passato.

Quello di fondo è un problema di metodo, e vorrei ora fare una breve storia di questo provvedimento, almeno nella sua ultima edizione.

Vi era una grandissima urgenza e qualche migliaio di miliardi che dovevano essere destinati alle imprese di trasporto locale, per cui era opportuno approvare rapidamente un provvedimento legislativo in materia. Su questa linea di condotta la Camera dei deputati ha approvato un emendamento senza copertura finanziaria, e quindi in contrasto con

quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione. Ciò nonostante i colleghi progressisti hanno voluto a tutti i costi approvare egualmente tale provvedimento in presenza di questa grandissima urgenza. All'epoca, feci in Aula un appello personale ai singoli componenti della Commissione lavori pubblici affinché rivedessero la loro posizione; tale invito non ha avuto alcun esito ed il provvedimento è stato varato nel medesimo testo approvato nell'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica ha poi rinviato tale normativa alle Camere, in quanto non vi era copertura finanziaria. Ci siamo nuovamente riuniti in sede di Commissione lavori pubblici ed è stato deciso che questo provvedimento, depurato soltanto del comma 6 dell'articolo 4, censurato dal Presidente della Repubblica, dovesse andare avanti nello stesso testo iniziale. Si trattava quindi di un provvedimento «blindato», nel senso che non vi si poteva apportare alcuna modifica in quanto l'urgenza era tale - la stessa urgenza che vi era stata in passato! - per cui doveva essere approvato in quello stesso testo.

Improvvisamente, veniamo a sapere che sono stati presentati alcuni emendamenti, che ovviamente modificano il senso del disegno di legge al nostro esame, per cui il Gruppo Forza Italia è assolutamente contrario a cambiare l'atteggiamento: siamo per la cosiddetta «blindatura», cioè mandare avanti il provvedimento come è stato deciso in Commissione ed approvarlo in tempi brevissimi, cioè stamattina stessa. C'è qualcuno che dice che alla Camera verrà modificato e che quindi dovrà ritornare al Senato. Questo è un discorso che va contro il principio bicamerale, perchè, se ci mettiamo in concorrenza con la Camera, non ci sarà mai un provvedimento che passi in una volta sola. Quindi sono contrarissimo a qualsiasi tipo di modifica al testo.

Vorrei aggiungere un'osservazione importante che mi sembra vada sottolineata per i lavori futuri dell'Assemblea. Nella censura del Presidente della Repubblica - mi permetto di leggere quattro righe - si dice: «La Commissione trasporti del Senato della Repubblica, partendo dalla premessa della difficile situazione delle società autostradali creata dalla norma incriminata» - questa che è stata censurata - «pur non avendo proceduto alla soppressione della norma medesima ha approvato un ordine del giorno con il quale il Governo viene impegnato ad individuare urgentemente, con successivi disegni o provvedimenti legislativi, soluzioni idonee per sopperire all'esigenza della medesima società, adeguando opportunamente i meccanismi di finanziamento del settore, e per evitare ulteriori aggravii a carico del bilancio dello Stato».

Questa è una cosa gravissima. Cosa hanno fatto praticamente la Commissione e poi l'Aula nella precedente «passata» di questo provvedimento? Hanno detto: «Sappiamo benissimo che non c'è la copertura, però con un ordine del giorno impegniamo il Governo a trovare un'altra soluzione».

Ebbene, se ci avviamo su questa strada credo che stravolgeremo tutto quanto è scritto nella nostra Costituzione. Questo è veramente importante ma è altrettanto importante rendersi conto che se l'urgenza c'era già due mesi fa a maggior ragione c'è oggi e che emendare oggi il provvedimento vuol dire rischiare lo stesso che la Camera a sua volta lo modifichi, senza avere la certezza che il provvedimento

varato dal Senato la volta scorsa e censurato dal Presidente della Repubblica venga approvato nel modo che avevamo concordato.

Quindi noi come Forza Italia preannunciamo fin d'ora che ci opporremo a qualsiasi emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CARPINELLI, relatore. Condivido perfettamente l'amarezza e le preoccupazioni del senatore Cusimano per quanto riguarda soprattutto le regioni meridionali. In questi giorni abbiamo avuto modo di fare alcune verifiche. Per quanto riguarda il settore ferroviario, sia nella Sicilia che in Sardegna effettivamente vi è una situazione indegna per un paese moderno che dovrebbe avere nei trasporti l'elemento centrale del proprio sviluppo. Però credo che il ragionamento vada inquadrato nel più ampio discorso che faceva la senatrice Fagni di una rilettura complessiva con un programma organico, vero, reale, per quanto concerne questa materia. Credo che se in questa sede accettassimo di rinviare in Commissione il provvedimento per poi agganciare misure in favore della Sicilia, nessuno poi potrebbe mettere un freno alle richieste della Sardegna, della Calabria, della Basilicata, tutte legittime, beninteso, ma ritengo che in questa sede, non fosse altro che per mancanza di copertura finanziaria, non potremmo dare una risposta.

Al senatore Terracini desidero ricordare che personalmente condivido l'ipotesi di rigore metodologico in ogni circostanza. Purtroppo c'è una situazione particolarissima di un documento, fra le altre cose di tutte le organizzazioni sindacali, pervenuto successivamente e che rappresenta un elemento centrale anche per dare una risposta di giustizia a questi lavoratori delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto concerne gli emendamenti, vorrei ricordare al senatore Terracini - che ben li conosce - che non incidono sulla sostanza e sull'impostazione del provvedimento; si tratta bensì di proposte sulle quali tutti concordiamo e che semmai respingiamo soltanto per una questione di metodo.

Per quanto riguarda invece il rinvio da parte del Capo dello Stato, in base all'articolo 74 della Costituzione, noi potremmo teoricamente ribadire la nostra posizione, ma non lo facciamo perchè riteniamo giusta l'indicazione data dal Presidente della Repubblica. Confermiamo comunque la nostra potestà o la nostra facoltà, qualora la volessimo esercitare, di ribadire la volontà sovrana del Parlamento. Tuttavia, poichè non era questo il caso, coerentemente e correttamente abbiamo accettato l'indicazione del Capo dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, onorevoli senatori, la storia di questo provvedimento è stata già ricordata negli interventi svolti nel corso della discussione. Vorrei sottolineare un ulteriore aspetto per poi puntualizzare la posizione del Governo. Si è in presenza di un decreto-legge reiterato dodici volte, la

cui approvazione da parte del Parlamento è stata estremamente sofferta con riferimento a tutta una serie di problemi che erano stati affrontati solamente in parte e per i quali sono intervenuti emendamenti migliorativi nel corso dei lavori svolti sia in Senato sia alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. I senatori che sono sulla porta devono entrare o uscire dall'Aula.

GRIPPALDI. Perché non vanno al bar? Sta parlando il loro Governo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Puoti, prosegua il suo intervento.

PUOTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Come dicevo, sono stati presentati emendamenti migliorativi che hanno ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Senato e della Camera dei deputati. In materie estremamente delicate, come è stato ricordato, quali il trasporto rapido di massa, quello locale e gli interporti, si è arrivati alla definizione di un provvedimento il cui assetto finale emergeva da una valutazione obiettiva e serena, ma nello stesso tempo tecnica, come risulta dalla pluralità degli emendamenti presentati.

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una materia che ha ricevuto un assetto definitivo con l'approvazione da parte di entrambe le Camere. Indubbiamente, il rinvio da parte del Capo dello Stato era motivato con riferimento a un emendamento presentato alla Camera dei deputati che aggiungeva agli stanziamenti 200 miliardi, prelevandoli peraltro dal fondo di garanzia per la gestione delle società autostradali.

Su questo punto mi permetto di far rilevare al relatore che il Governo si era impegnato con un ordine del giorno, che fu votato dal Senato, a intervenire sulla situazione creatasi per effetto di tale emendamento. Tuttavia, questo impegno, che fra l'altro comportava l'esame sia sotto un profilo tecnico che giuridico dei mezzi di garanzia per le società autostradali, non poteva certamente essere adempiuto tra il 23 marzo (data di approvazione del provvedimento da parte del Senato) e il 31 marzo (data di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica). Infatti, incidere su una questione che coinvolgeva, fra l'altro, l'assetto del settore autostradale era certamente di difficile attuazione in tempi brevissimi.

Fatte queste premesse e rilevato ancora una volta che si è in presenza di un testo normativo che, espunta quella disposizione «incriminata» che ha dato luogo al rinvio da parte del Presidente della Repubblica, ha già avuto la definitiva approvazione da parte del Parlamento, il Governo ritiene di dover invitare gli onorevoli senatori ad approvare questo testo senza apportarvi alcun emendamento per due motivi. Il primo motivo è legato alla necessità che queste disposizioni entrino a regime senza ulteriori condizionamenti e senza gli ulteriori rinvii da un ramo all'altro del Parlamento che conseguirebbero alla approvazione di emendamenti.

Il secondo motivo per cui il Governo chiede che il provvedimento venga approvato senza modifiche è dato dal fatto che l'assetto definitivo a cui si è arrivati - ripeto - con l'approvazione da parte delle due Camere indubbiamente è perfettibile, ma, mettere mano ad uno degli argomenti affrontati legislativamente, significherebbe, in qualche modo, accantonare gli altri e dare una valutazione di priorità che forse non corrisponderebbe a quelle che sono le priorità effettive.

Pertanto, ritengo di poter assumere in questa sede l'impegno del Governo a tener presente tutti gli argomenti che sono stati oggetto di emendamenti, in particolare quello concernente l'articolo 13 relativo al trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato. A questo proposito ricordo, tra l'altro, che nel nuovo contratto di programma, approvato dal CIPE il 15 gennaio 1995 e rivisto dal Ministro dei trasporti, all'articolo 82 si rinnova l'impegno dello Stato ad operare nel senso del riordino dell'intero sistema. Quindi, si tratta di un argomento che, non solo non è stato dimenticato, ma è oggetto di attenzione e di approfondimento tecnico e che sarà, in tempi brevissimi, certamente definito, chiudendo, fra l'altro, un'annosa questione perchè il problema non è di oggi. Infatti, già nel passaggio, relativo alla struttura giuridica, dell'azienda autonoma delle ferrovie ad ente pubblico economico il problema sussisteva e quindi - ripeto - si tratta di questione che va approfondita e che sarà risolta, anche con riferimento alla definizione di carattere generale concernente i trattamenti di fine rapporto in altri settori.

Per questi motivi - e concludo - chiedo che il Senato approvi il provvedimento in esame con quella «blindatura» a cui ci si era impegnati inizialmente, proprio per ragioni di celerità e giustizia.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione.

MANCUSO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, pur osservando l'opportunità, segnalata dal Tesoro, che al comma 4 dell'articolo 1 andrebbe premessa l'espressione "ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo" e andrebbe conseguentemente eliminato l'ultimo periodo, e che al comma 5 dello stesso articolo, l'ultimo periodo andrebbe integrato con le parole: "e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende".

Osserva inoltre che nei commi 9 e 10 dell'articolo 1 sarebbe opportuno citare, oltre alle regioni, anche gli enti locali, e che all'articolo 2 andrebbe aggiunto il seguente comma: "il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Fa presente infine che l'articolo 12 contiene deroghe alla normativa di contabilità dello Stato e che la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 potrebbe vanificare l'obbligo di certificazione posto a carico delle regioni dal comma 6 dello stesso articolo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.100, 5.100, 6.104, 6.105, 9.100, 10.100 e 11.100, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il

contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.

4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.

6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.

7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.

8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicem-

bre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.

10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.

12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale)

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di con-

cessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.

4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.

5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Articolo 3.

(Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico)

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli inter-

venti del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995.

2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.

4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti d'impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonchè dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

Articolo 4.

(Trasporti rapidi di massa)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:

a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.

5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.

Articolo 5.

(Trasporti pubblici locali)

1. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del

Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.

2. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.

3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Ricordo altresì che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Al comma 2, sostituire le parole: «decennale complessivo di lire 660 miliardi annui» con le altre: «complessivo di lire 12.000 miliardi suddiviso in dieci annualità»

1.100

SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 450 miliardi» con le altre: «di lire 1.200 miliardi»

5.100

SPERONI

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, nonché dell'ordine del giorno n. 1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Interporti)

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonchè le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: «gli interporti di primo e di secondo livello» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior

apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il 60 per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché dalla valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto».

6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione deve essere allegato lo studio di impatto ambientale».

7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.

2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura

non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: «o concessionarie».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, capoverso 2, sostituire le parole da: «nonchè dalla valutazione» fino alla fine del capoverso con le altre: «nonchè dallo studio di impatto ambientale effettuato secondo gli indirizzi per la redazione degli studi di impatto ambientale per gli interporti stabiliti dal gruppo di lavoro interministeriale trasporti-ambiente costituito con decreto ministeriale 2 novembre 1992, n. 377/D».

6.100

ARMANI

Al comma 5, capoverso 2, sostituire le parole: «dalla valutazione» con le altre: «dallo studio».

6.103

ANGELONI, SCIVOLETTO, FALOMI

Al comma 6, capoverso 2, sostituire le parole: «deve essere allegato lo studio di impatto ambientale» con le altre: «devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337 CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto».

6.101

ARMANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "i concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 4"».

6.102

ARMANI

Al comma 7, capoverso 2, sostituire le parole: «non superiore al 60 per cento» con le altre: «non superiore al 90 per cento».

6.104

SPERONI

Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole: «15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993» con le altre: «50 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e successivi».

6.105

SPERONI

CARPINELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Armani è in congedo. Pertanto, non essendo egli presente, faccio miei, a nome della Commissione, gli emendamenti 6.101 e 6.102. L'emendamento 6.100 è simile all'emendamento 6.103, che sarà illustrato dai presentatori. Pertanto, credo che l'emendamento 6.100, stante l'assenza del presentatore, decada.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 6.104 e 6.105 sono stati ritirati.

Invito pertanto i presentatori del restante emendamento 6.103 ad illustrarlo.

ANGELONI. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 6.103.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARPINELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ritengo opportuno interrompere brevemente la discussione in corso, scusandomi con chi era stato invitato a prendere la

parola, per dare immediata comunicazione dell'esito della Conferenza dei Capigruppo tenutasi stamane.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito che nella seduta pomeridiana di domani, già dedicata, secondo il calendario dei lavori, allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul giudice di pace, il Ministro di grazia e giustizia risponda agli strumenti del sindacato ispettivo sulle decisioni assunte dal Governo nei riguardi del cosiddetto *pool* di Milano. Domani pomeriggio sarà quindi presente per rispondere su questo argomento il ministro Mancuso, mentre sarà probabilmente un Sottosegretario a rispondere sull'altro argomento all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda i lavori della corrente settimana, ove si verifichino le condizioni idonee, nella seduta pomeridiana di oggi potrà essere esaminato il decreto-legge sul turismo.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, vorrei pregarla di invitare il Ministro di grazia e giustizia ad intervenire personalmente alla seduta pomeridiana di domani e a rispondere anche sulle interpellanze e sulle interrogazioni presentate sul giudice di pace e sul codice di procedura civile, anzichè delegare un Sottosegretario.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, trasmetterò al Ministro di grazia e giustizia la sua richiesta.

Come dicevo, se ve ne sarà la possibilità, nel tardo pomeriggio di oggi l'Aula esaminerà anche il decreto-legge sul turismo.

Per quanto riguarda la prossima settimana, nella giornata di martedì sarà discusso innanzitutto il decreto-legge sugli scarichi fognari, già approvato dalla Camera dei deputati, che scadrà il 17 maggio. Proseguiremo quindi, ove la discussione non sia esaurita nella giornata odierna, l'esame del decreto legge sul turismo, di cui ho dato annuncio poc'anzi.

Per quanto concerne gli altri argomenti, si proseguirà nel seguito della trattazione del disegno di legge sul conflitto di interessi. La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella mattinata di martedì per stabilire l'eventuale termine per la presentazione degli emendamenti a tale disegno di legge.

Nelle sedute del 16, del 17 e del 18 maggio è prevista la trattazione dei decreti-legge sull'EIMA e sull'autotrasporto e del provvedimento relativo alla Commissione d'inchiesta sull'AIMA.

Nella seduta di giovedì mattina saranno esaminate le autorizzazioni a procedere in giudizio, comprese quelle che non si riuscisse a definire nella giornata odierna.

A conclusione della settimana, sarà anche esaminato il decreto-legge su Venezia e Chioggia. È stata anche prevista la trattazione del disegno di legge n. 642, in materia elettorale, riferito alla regione Trentino-Alto Adige.

Per la settimana successiva alla prossima il calendario dei lavori prevede - per ora - l'esame del decreto-legge sui dottori commercialisti e di quello sul personale degli enti locali, se definito dalla Camera.

Saranno anche esaminati i decreti sui commissariati di Governo e sugli eventi alluvionali dello scorso autunno.

Per quanto riguarda, infine, il seguito della discussione delle mozioni sulla ex Jugoslavia, compatibilmente con gli impegni internazionali del Ministro degli esteri, la data prevista dovrebbe essere quella di mercoledì 24 nella mattina.

Desidero tuttavia informare che questo calendario è soggetto a modifiche soprattutto in relazione ad una possibile decisione del Governo di presentare al Senato, invece che alla Camera, i provvedimenti sul riassetto del sistema pensionistico.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, mi sembra di capire che la conversione in legge del provvedimento riguardante l'EIMA è rimandata di una settimana, ferma restando la scadenza di questo decreto al 27 maggio.

La pregherei pertanto, signor Presidente, di sollecitare il Ministro delle risorse agricole affinché venga a rispondere ad una interpellanza presentata dal mio Gruppo in riferimento alla funzionalità dell'EIMA.

PRESIDENTE. L'inizio della discussione del provvedimento riguardante l'EIMA è previsto per oggi.

In ogni caso, solleciterò il Ministro nel senso che lei ha richiesto.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato fino all'inizio delle ferie estive.

- Disegno di legge n. 1082 e connessi - Conflitto di interessi
- Disegno di legge n. 462 - Materia elettorale
- Disegno di legge n. - Provvedimenti in materia pensionistica e di occupazione
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Autorizzazioni a procedere in giudizio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 al 26 maggio 1995.

Martedì	16	maggio	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1648 - Decreto-legge n. 79 sulle fognature (Approvato dalla Camera - scade il 17 maggio 1995)
Mercoledì	17	"	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1581 - Decreto-legge n. 97 sul turismo (Presentato al Senato - scade il 31 maggio 1995)
Giovedì	18	"	(antimeridiana) (h. 10)	- Seguito del disegno di legge n. 1082 e connessi - Conflitto di interessi
"	18	"	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Seguito del disegno di legge n. 1551 - Decreto-legge n. 87 sull'EIMA (Presentato al Senato - scade il 27 maggio 1995)
				- Disegno di legge n. 865 - Inchiesta AIMA (Approvato dalla Camera)
				- Disegno di legge n. 1577 - Decreto-legge n. 82 sull'autotrasporto (Presentato al Senato - scade il 29 maggio 1995)
				- Disegno di legge n. 462 in materia elettorale (Voto con la presenza del numero legale)
				- Autorizzazioni a procedere in giudizio
				- Disegno di legge n. - Decreto-legge n. 96 su Venezia e Chioggia (Approvato dalla Camera - scade il 31 maggio 1995)

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno esaminate nella seduta antimeridiana di giovedì 18 maggio.

				- Disegno di legge n. 1628 - Decreto-legge n. 122 sui dottori commercialisti (<i>Presentato al Senato - scade il 21 giugno 1995</i>)
Martedì	23	maggio	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 106 sul personale enti locali (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera - scade il 9 giugno 1995</i>)
Mercoledì	24	»	(antimeridiana) (h. 10)	- Seguito esame mozione sulla ex Jugoslavia
Giovedì	25	»	(antimeridiana) (h. 10)	- Ratifiche di accordi internazionali
	»	25	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 1623 - Decreto-legge n. 108 sui commissariati di Governo (<i>Presentato al Senato - scade il 9 giugno 1995</i>)
				- Disegno di legge n. 1624 - Decreto-legge n. 109 sugli eventi alluvionali del 1994 (<i>Presentato al Senato - scade il 9 giugno 1995</i>)
Venerdì	26	maggio	(antimeridiana) (h. 10)	- Interpellanze e interrogazioni

Il seguito dell'esame della mozione sulla ex Jugoslavia avrà luogo nella giornata di mercoledì 24.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1582, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'emendamento 6.100 è decaduto per assenza del proponente e che il relatore ha espresso il suo parere favorevole sull'emendamento 6.103 e ha fatto suoi gli emendamenti 6.101 e 6.102.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PUOTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo, con riferimento alla posizione di principio di cui si diceva prima, esprime parere contrario all'emendamento 6.103, facendo presente tuttavia che sotto il profilo tecnico esso ha un suo fondamento, tant'è che lo stesso Governo era stato favorevole, in sede di Commissione, in occasione dell'esame del precedente decreto, all'accoglimento di questa proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.103.

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANGELONI. Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi di sostenere l'emendamento 6.103.

Mi sorprende il parere contrario espresso in Aula dal Governo, in quanto con l'emendamento in esame si intende correggere una stortura del decreto-legge.

Con l'emendamento 6.103 e con il successivo emendamento 6.101, fatto proprio dal relatore, intendiamo invertire la documentazione richiesta agli interporti in sede di presentazione delle domande e di sottoscrizione della convenzione. Tale inversione razionalizza le procedure, perchè il testo del decreto-legge, così come attualmente formulato, prevede che al momento della presentazione della domanda occorra allegare la valutazione di impatto ambientale e al momento della sottoscrizione della convenzione sia necessario presentare lo studio di impatto ambientale, ossia l'atto preliminare alla valutazione medesima.

Chiederei pertanto al Governo di modificare il proprio parere in quanto intendiamo correggere quel che è palesemente un errore.

BALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Signor Presidente, mi associo a quanto appena detto dalla senatrice Angeloni. Sinceramente non riesco a comprendere come il Governo non abbia dato la sua approvazione su questo punto, giacchè esso non fa altro che correggere un evidente errore. Addirittura il Ministero dell'ambiente ha deliberato che nella fase iniziale vi sia lo studio (definito SIA) e nella fase conclusiva la valutazione (definita VIA). Si tratta di cosa risaputa.

Intendo quindi aggiungere la mia firma all'emendamento, chiedendo al contempo ai colleghi dell'Aula di sostenerlo.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, anche noi voteremo a favore di questo emendamento, giacchè esso, come sottolineava poc'anzi la collega Baldelli, dà la possibilità di distinguere e quindi di valutare (uso un termine appunto contenuto nell'emendamento) la differenza tra il SIA e il VIA. Non sono sigle di fantasia: un conto è lo studio, altro la valutazione. Vedremo in seguito in che modo inserire il termine valutazione al posto del termine studio, tuttavia in questo caso, per quanto concerne l'impatto ambientale, è necessario lo studio più che la valutazione, nel senso che occorre approfondire ciò che effettivamente va ad incidere sul territorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

PUOTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto alla senatrice Angeloni. Vorrei chiarire, a scanso di equivoci, che il Governo ha dichiarato la propria contrarietà non a questo emendamento in particolare ma a tutte le proposte di modifica con riferimento alla richiesta e concordata «blindatura» del provvedimento. Aggiungo comunque che il Governo ritiene la proposta tecnicamente fondata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Angeloni e da altri senatori, cui ha aggiunto la propria firma la senatrice Baldelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Armani e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Armani e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, come preannunziato ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici)

1. A decorrere dal 1° agosto 1994 e fino al 31 dicembre 1995 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1995» con le altre: «alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno due organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566»

7.100

SPERONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno due organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale»

7.101

SPERONI

Invito il presentatore ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, gli emendamenti tendono ad evitare una data capestro per la scadenza prevista dall'articolo 7, indicando a

quali adempimenti dovrà ottemperare la pubblica amministrazione affinché intervenga la scadenza di una situazione transitoria che si protrae ormai dal 1988.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARPINELLI, relatore. Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, proprio in riferimento alla richiesta di «blindatura» e quindi di approvazione veloce del provvedimento, il Governo stesso si era fatto carico di recepire il contenuto degli emendamenti del senatore Speroni presentandoli come propri, come è stato fatto ieri alla Camera dei deputati, con riferimento alla conversione in legge del decreto-legge sulle gestioni aeroportuali.

A questo punto il Governo chiede al senatore Speroni, tenuto conto che tecnicamente si potrebbero creare alcuni problemi in relazione alla presenza di due organi sanitari, anche per la diversa ampiezza delle circoscrizioni, di modificare gli emendamenti 7.100 e 7.101 nel senso di prevedere un solo organo sanitario, così adeguando la formulazione a quella che il Governo aveva inserito nei propri emendamenti, che riterrà, al disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle gestioni aeroportuali.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, accetta la proposta avanzata dal rappresentante del Governo di modificare l'emendamento nel senso di far riferimento ad un solo organo sanitario autorizzato?

SPERONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Speroni, con la modifica proposta dal Governo ed accettata dal presentatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101, con l'avvertenza che, così come per l'emendamento precedente, il riferimento è ad un solo organo sanitario autorizzato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Speroni, con la modifica proposta dal Governo e accettata dal presentatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo)

1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo».

7.0.100

SPERONI, VENTUCCI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento mira a sburocratizzare alcuni adempimenti. L'aviazione non è più quella di una volta ed oggi il settore in tutto il mondo è caratterizzato da un'ampia liberalizzazione. Esistono due tipi di volo, quello a vista cui si ricorre quando il tempo è buono e quello strumentale che si adotta quando il tempo è meno buono. Nel primo caso è come uscire in mare con una barca in una bella giornata, non crea problemi. L'unico scopo del piano di volo è quello di far scattare le ricerche in caso di incidente. In assenza del piano di volo, infatti, nessuno sa che un aeromobile si è alzato in volo. Non vi sono quindi scopi di controllo fiscale o di polizia; il piano di volo serve a far scattare la macchina dei soccorsi nel caso in cui, all'orario previsto per l'atterraggio, l'aeromobile non si presenti allo scalo di destinazione.

Sulla base di quanto detto e d'intesa con il collega Ventucci, intendo integrare l'emendamento in esame aggiungendo, in fine, le parole: «purchè il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza». Nel caso in cui il pilota si alzasse in volo senza comunicare nulla a nessuno e dovesse malauguratamente incorrere in un incidente, premendo un tasto verrebbe immediatamente localizzato tramite un sistema satellitare che copre buona parte del mondo e sicuramente tutta l'Italia. Ovviamente l'emendamento prevede sempre il piano di volo quando si fuoriesce dal territorio nazionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARPINELLI, relatore. Trattandosi di materia strettamente tecnica, vorrei prima conoscere il parere del Governo per adeguarmi semmai alla sua impostazione.

PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, il Governo esprime qualche perplessità con riferimento

all'inserimento della disposizione rispetto all'articolo 7. Mentre quest'ultimo tratta di visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici, con l'emendamento in esame si introduce il piano di volo. Tecnicamente nulla osterebbe all'approvazione dell'emendamento qualora si ritenesse che sia afferente alla materia trattata.

PRESIDENTE. Professor Puoti, il fatto che l'emendamento tenda ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7 non significa che la materia trattata debba essere attinente a quest'ultimo articolo.

PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Non mi riferivo alla numerazione degli articoli ma agli argomenti trattati dal decreto-legge che, per quanto riguarda l'aviazione civile, si limita ad attestazioni relative all'idoneità psico-fisica dei piloti. Sembra quindi che la materia di cui all'emendamento in esame sia completamente estranea. Esprimo pertanto parere contrario con riferimento alla *sedes materiae*. Per rispondere invece al relatore, dico che tecnicamente non vi sono problemi.

CARPINELLI, relatore. Esprimo allora parere favorevole dopo le spiegazioni tecniche fornite dal rappresentante del Governo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, tanto per chiarire i dubbi riguardanti la *sedes materiae*, faccio rilevare che quello al nostro esame è un decreto-legge in materia di trasporti e che l'emendamento in esame rientra nella materia del trasporto aereo. Occorre tener presente che il piano di volo è un mero adempimento burocratico e non attiene al controllo del traffico aereo. Il solo fatto che un aeromobile non presenti un piano di volo non lo autorizza ad atterrare in un aeroporto controllato senza mettersi in contatto con il controllo del traffico aereo o ad interferire sui sentieri di avvicinamento di un aeroporto civile o ancora ad invadere una zona aerea riservata al traffico militare; si tratta semplicemente di una formalità burocratica, perchè poi il pilota si metterà in contatto via radio con gli organi del controllo aereo per assumere le istruzioni necessarie per condurre il volo sia secondo le norme di sicurezza sia secondo le norme del traffico aereo ed eventualmente secondo le norme accessorie di carattere militare.

Ripeto, per la *ratio materiae*, che poichè il disegno di legge al nostro esame concerne interventi in materia di trasporti, è da ritenere che l'emendamento 7.0.100 da me presentato sia attinente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.100, presentato dal senatore Speroni, nel testo modificato dal presentatore.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli dall'8 al 12 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Articolo 9.

(Disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale)

1. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 30 giugno 1995.

Articolo 10.

(Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna)

1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Articolo 11.

(Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana)

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e alla velocità» ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5, dopo le parole: «limiti di guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
- b) al comma 2 sono sopprese le parole: «degli autoveicoli e»;
- c) è soppresso il comma 3.

3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.

4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Articolo 12.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo entro l'anno 1995.

Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il rilascio del certificato di cui al precedente comma è effettuato senza oneri per i titolari; le eventuali spese sono a carico dello Stato».

9.100

SPERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del miglioramento del servizio, alla gestione di cui al precedente comma è erogato per l'anno 1995 un contributo straordinario dello Stato per l'importo di lire 500 miliardi».

10.100

SPERONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contrassegno è rilasciato gratuitamente; le relative pratiche sono esenti da bollo».

11.100

SPERONI

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

(*Ferrovie dello Stato S.p.a.*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 1995».

13.100

SCIVOLETTO, ANGELONI, FALOMI, PREVOSTO,
LARIZZA, PELELLA, BORRONI, CANGELOSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente per chiarire il senso dell'emendamento 13.100.

L'articolo 13 del decreto-legge ora al nostro esame prevede per i ferrovieri già iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) l'applicazione di quanto previsto dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829, concernente l'indennità di fine rapporto.

Tale disposizione è in contrasto con quanto previsto in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro, con il quale si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1996, sia corrisposto ai ferrovieri il trattamento di fine rapporto secondo l'articolo 2110 del codice civile, con apposite norme da definire in sede di gruppo di lavoro.

Quindi, l'emendamento 13.100 intende porre il limite temporale del 31 dicembre 1995 in modo da definire un confine certo tra la scadenza di un sistema e l'inizio di un nuovo sistema.

Questo è il senso dell'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARPINELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.100.

PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

(Aggiornamento carte circolazione)

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli, è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FALQUI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo alla conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, che, come giustamente ha detto il rappresentante del Governo, ha subito varie reiterate. Vi è un problema di urgenza di cui noi siamo consapevoli, e lo abbiamo dimostrato durante la discussione che si è svolta in Commissione.

Ovviamente, prendiamo atto dell'intervento posto in essere dal Presidente della Repubblica, e cioè del fatto che egli abbia fatto ricorso alla facoltà, prevista dall'articolo 74 della Costituzione, di rinviare il disegno di legge di conversione del decreto-legge alle Camere per un nuovo

esame - ed è quello che stiamo facendo oggi -, ritenendo che l'emendamento presentato dal nostro Gruppo al comma 6 dell'articolo 4 violasse l'articolo 81 della Costituzione. Noi prendiamo atto di questa decisione e ovviamente ci rivolgiamo agli altri colleghi affinché questo decreto-legge venga convertito in legge al più presto.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge n. 1582 sottoposto alla nostra attenzione presenta le caratteristiche dell'urgenza, aggravatasi - mi sia consentito il termine - per l'intervento del Presidente della Repubblica, e della perfettibilità, la quale è stata ammessa nell'intervento del rappresentante del Governo e dimostrata dalla presentazione, seppure in via breve, di alcuni emendamenti di natura tecnica o di natura concettuale, così come è accaduto per l'articolo 13. Un provvedimento quindi che certamente non può ritenersi esauritivo dei problemi che affronta e nei confronti del quale il Senato ha ritenuto di assumere un atteggiamento di velocizzazione attraverso il ritiro delle proposte di miglioramento per consentire la conclusione di un percorso legislativo attardato da ben tredici reiterazioni. Si sarebbe potuto licenziare un provvedimento il più possibile esauriente e attento alla completezza delle argomentazioni trattate; invece, purtroppo, signor Presidente, così non è stato, come ha ammesso anche il rappresentante del Governo, che - se mi si passa un termine improprio che certamente non vuole essere offensivo - ha invocato il criterio delle approssimazioni successive. Orbene, il criterio delle approssimazioni successive, a parere di Alleanza Nazionale, se è valido in matematica non può certamente essere trasposto nell'ambito della politica, laddove invece è necessario adottare strumenti chiari, intellegibili, di applicazione quanto più possibile semplice e che trattino gli argomenti con la maggiore equità possibile.

Sembra a noi che ciò non si sia verificato riguardo al testo oggi all'approvazione di questa Assemblea. Per quanto riguarda le nostre competenze - l'intervento del senatore Cusimano appena reso ne è una testimonianza plastica e tangibile - abbiamo cercato di dare un contributo al fine di una migliore, più semplice, più piana e più chiara applicabilità, che ahimè non sempre è presente nei testi partoriti dalle Assemblee del Parlamento nazionale. Gli esempi potrebbero essere tanti, ma per rimanere in maniera calzante a quanto ho detto in premessa vorrei fare riferimento all'articolo 13. L'articolo 13, guardate, non concerne un fatto di natura formale, non è un aggiustamento, seppure - fortunatamente dobbiamo dire - rilevato in tempo dal relatore e dalla Commissione e sottoposto alla valutazione del Governo. Al contrario questo articolo concerne un argomento di notevole portata concettuale, di notevole ricaduta, sul quale forse sarebbe stato opportuno - non per offesa all'intelligenza e alla buona volontà di chi lo ha proposto - osservare un attimo di meditazione, perchè attraverso la meditazione si sarebbe potuto valutare appieno, meglio e per intero la portata della correzione alla quale ci accingiamo.

Altri argomenti potremmo introdurre se, per esempio, facessimo riferimento all'articolo che riguarda gli interporti, sul quale forse si è glissato in maniera eccessivamente frettolosa, nell'ansia di una produzione, certamente giusta e giustificata, che però trascura il notevole peso che avrà per tutto il sistema della rete dei trasporti su gomma, quando ancora tale tipo di trasferimento delle merci è preponderante sull'intera economia mercantile. A tale riguardo voglio fare solo un esempio. E credetemi, è solo a titolo esemplificativo che mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo aspetto del problema. La soppressione *sic et simpliciter* dell'articolo 3 della legge n. 240 del 1990 introduce *de facto e de iure* l'eliminazione dell'istituto concessorio, la quale sottrae al patrimonio indisponibile dello Stato la interportualità che si andrà a realizzare anche attraverso e mediante il provvedimento di legge che stiamo per varare. Orbene, l'eliminazione di un istituto così complesso, al posto del quale si introduce la convenzione (che è in realtà un istituto giuridico di regolamentazione successivo all'atto concessorio), avrebbe avuto forse bisogno di una pausa di meditazione, di una riflessione collegiale e di uno scambio di valutazioni sulla sua utilità, giuridicità ed effettiva necessità. A noi sembra invece che tale eliminazione sia stata realizzata a cuor leggero. Ritorna quindi la perfettibilità per approssimazioni successive nei confronti della quale il Gruppo Alleanza Nazionale non può esprimere una propria considerazione favorevole. Il criterio delle approssimazioni successive comporta una permanenza della situazione di precarietà concettuale e giuridica alla quale da troppi anni siamo adusi nel nostro sistema legislativo e alla quale - se permettete - Alleanza Nazionale vorrebbe sottrarsi, signori del Governo e signor Presidente, non certamente per un fenomeno di innamoramento ma perchè il problema è cogente e importante. Sempre nell'ottica di quella valutazione perplessa, se non critica che Alleanza Nazionale fa nella lettura di questo provvedimento, mi si consenta di richiamare l'attenzione sul fatto, concettualmente importante, delle discriminazioni che sono state di fatto operate nell'ambito delle percentualizzazioni degli interventi delle provvidenze a favore di determinate zone d'Italia che hanno il pregio del maggior benessere nei confronti di altre che tale pregio non hanno. Qualora avessi mal compreso chiedo immediatamente scusa, ma mi è parso di capire che qualcuno abbia voluto schematizzare l'intervento che attraverso il nostro vice capogruppo, senatore Cusimano, è stato reso da Alleanza Nazionale ritenendolo un discorso pro o contro le regioni a statuto speciale.

Ebbene, signori del Senato, credo che il problema sia leggermente più complesso. Non solleviamo questioni sulle regioni a statuto speciale o a statuto ordinario; facciamo, invece, dei discorsi che afferiscono i bisogni e la quantificazione di quei bisogni che esistono per superare determinati problemi che anche attraverso questo provvedimento con caratteristiche d'urgenza vogliamo risolvere. Evidentemente individuiamo quei problemi anche all'interno delle regioni a statuto speciale nel momento in cui i bilanci di tali regioni diventano nominali, delle espressioni ragionieristiche e numerarie, piuttosto che essere rappresentativi di una consistenza di possibilità reali di intervento.

In conclusione, signori dell'Assemblea, ci troviamo ancora una volta di fronte alla logica, che per troppo tempo è stata perseguita nei due

rami del Parlamento italiano, della votazione dei provvedimenti sulla base non di una valutazione attenta e meditata, ma di una scannatoria necessità insorta dai bisogni della gente. Certamente non è questo il metodo migliore per una produzione legislativa coerente e moderna. Pertanto, intendiamo sottrarci a questo tipo di responsabilità e solamente per amore e rispetto nei confronti delle necessità della nostra Nazione non esprimeremo voto contrario. Preannuncio quindi l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

FALOMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signor Presidente, il Gruppo Progressisti-Federativo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 98, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti. È un voto favorevole che vuole anche essere di auspicio per una rapidissima approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento di questo decreto, che - come hanno ricordato già altri colleghi - è giunto ormai alla dodicesima reiterazione.

Voglio dare atto al Governo, in questa dodicesima fase della discussione del decreto, di aver dato un contributo alla velocizzazione dell'iter attraverso un corretto rapporto con la Commissione di merito e con il Parlamento, che si è manifestato anche con il rispetto degli impegni assunti in sede di Commissione, proprio allo scopo di realizzare un iter il più veloce possibile.

La necessità di una rapidissima conversione in legge del decreto al nostro esame anche da parte della Camera dei deputati deriva dalla situazione di grandissima difficoltà finanziaria, di arretratezza tecnologica e di degrado della qualità del parco dei mezzi pubblici in cui si trova il settore del trasporto nel nostro paese e, in particolare, quello del trasporto pubblico locale, che costituisce oggetto di gran parte di questo decreto.

Certamente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare non rappresenta una riforma organica del settore, nei confronti della quale è necessario un lavoro intenso e urgente da parte del Parlamento; tuttavia, configura sicuramente un'inversione di tendenza del rapporto instauratosi negli ultimi anni con le aziende di trasporto pubblico locale, con le regioni e con le amministrazioni comunali.

In proposito, voglio ricordare che, nel corso degli ultimi anni, vi è stata una progressiva riduzione dei trasferimenti destinati alla gestione corrente alle aziende di trasporto pubblico locale e dei contributi versati dallo Stato per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, fino ad arrivare al blocco realizzatosi nel 1990.

Come dicevo, questo provvedimento inverte tale tendenza, per un verso, allentando la drammaticità della situazione finanziaria in cui versano le aziende di trasporto locale e, per un altro, incrementando interventi e contributi dello Stato, a vario titolo, al fine di migliorare la qualità, la quantità e la modernità del nostro sistema di trasporto rapido di massa e di quello urbano.

È da sottolineare inoltre il fatto che, a differenza del passato, non si tratta di interventi a pioggia, di ripiani *una tantum* dei disavanzi accumulati dalle aziende di trasporto. In realtà, è previsto un intervento significativo, pur se parziale, per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, ma, al tempo stesso, questo intervento dello Stato viene vincolato a precisi piani di ristrutturazione che debbono tendere ad un *riequilibrio del rapporto tra costi e ricavi*. Effettivamente, nel nostro paese, questo è un equilibrio non corretto; l'obiettivo della proporzione del 35 per cento tra proventi e costi, fissato dalla legge e da realizzarsi nel corso di alcuni anni, è un obiettivo che viene posto alla base dei piani di ristrutturazione; quale garanzia per gli oneri che lo Stato sopporta per il ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico si prescrive che deve trattarsi di interventi finalizzati ad un *risanamento definitivo della situazione finanziaria di tali aziende*.

Sono importanti anche tutti gli interventi individuati nel decreto-legge tesi a migliorare sotto i profili della quantità, della qualità e della funzionalità il trasporto pubblico urbano attraverso la realizzazione di trasporti rapidi di massa, a guida vincolata e in sede propria, e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo. Credo sia altrettanto importante la possibilità di attivare investimenti nel settore del trasporto pubblico urbano.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo dichiara il proprio voto favorevole, formulando l'auspicio che la Camera approvi il decreto-legge nel testo licenziato dal Senato.

VOZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOZZI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1582, di conversione di un decreto più volte reiterato e più volte discusso ed esaminato, concerne importanti aspetti della politica dei trasporti: il risanamento dei trasporti pubblici locali e il rifinanziamento del fondo per il rinnovo del materiale rotabile, il risanamento delle ferrovie concesse e in gestione governativa, la ricapitalizzazione delle imprese del gruppo Finmare, in vista della attuazione di un processo di privatizzazione, l'attuazione del piano degli interporti.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole, nella convinzione della esigenza di portare a conclusione una vicenda legislativa che non può continuare ad avvitarsi su se stessa, formuliamo l'auspicio che nell'azione del Governo volta a fronteggiare la situazione di emergenza economica siano riservati un ruolo ed una attenzione adeguati alla politica dei trasporti, che rappresenta un passaggio fondamentale della riqualificazione della funzionalità del sistema Italia, e della sua positiva integrazione nei mercati comunitari ed internazionali, per far sì che in prospettiva i trasporti non rappresentino ipoteche negative nella finanza statale, regionale, locale, ma un elemento attivo di propulsione e di sviluppo.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Ho già preannunciato che il Gruppo Forza Italia avrebbe votato contro gli emendamenti presentati, per una questione di metodo, e si sarebbe astenuto sul provvedimento nel suo complesso. L'unico aspetto che censuro è la volontà di questo ramo del Parlamento di adattare un provvedimento legislativo sottoponendosi alla volontà dell'altro ramo del Parlamento. Secondo me, non ci dovrebbe essere una priorità di una Camera sull'altra. Se si vuole muovere una critica alla Camera dei deputati, si può sottolineare che il famoso comma 6 dell'articolo 4 era un emendamento approvato dalla Camera che noi abbiamo tenuto in vita (anche se eravamo certi che sarebbe stato per così dire censurato) essendo stato affermato nell'altro ramo del Parlamento che non modificandolo il provvedimento avrebbe avuto un *iter* molto più rapido. Ci accingiamo ora a licenziare questo provvedimento legislativo, che passerà all'esame della Camera dei deputati. Ebbene, mi auguro (e lo auguro ai colleghi del Senato) di non ritrovarlo fra qualche settimana all'ordine del giorno dei nostri lavori in seguito a modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà a favore del provvedimento in esame. Voglio tuttavia rappresentare al Governo alcune esigenze che mi paiono di fondamentale importanza.

Non tornerò su questioni già affrontate nel corso del dibattito, come quelle degli interporti, del trasporto marittimo e quant'altro. Il decreto-legge n. 98 del 1995, che fa seguito agli altri undici della medesima serie, affronta una materia delicata e complessa e determina (o determinerà, io spero) diverse condizioni nel settore del trasporto, soprattutto nel trasporto pubblico locale che, come ricordavano anche altri colleghi, a partire dal 1987 ha conosciuto, almeno fino al 1993, un progressivo aumento del disavanzo.

Noi auspichiamo che attraverso piani di riorganizzazione e ristrutturazione si possa giungere a contemperare due esigenze. Purtroppo, quando si parla di ristrutturazione si ha presente un obiettivo e se ne dimentica un altro importante, quello che riguarda l'occupazione in questo settore, che non deve essere trascurata. L'altro obiettivo è naturalmente quello di dare funzionalità al servizio. Credo pertanto che al Governo spetti il compito, non facile, di contemperare e ottenere questo duplice obiettivo, con un occhio al problema occupazionale e l'altro alla funzionalità del servizio.

Vorrei ancora fare altri tre brevi riferimenti. Qualcuno ha ricordato, fra gli altri anche il collega Terracini poco fa, che noi avevamo concordato una sorta di «blindatura» a questo decreto, e anche lei vi ha fatto riferimento, onorevole Sottosegretario; le maglie però si sono un po' allargate e qualche emendamento è passato attraverso queste maglie più larghe. Lei infatti non ha trovato alcun emendamento a nostra firma fra le proposte di modifica perchè noi avevamo rispettato la consegna della «blindatura» del decreto.

Avevamo presentato un solo emendamento, al quale peraltro tenevamo molto, tendente ad aggiungere un comma all'articolo 9, emendamento che vorrei richiamare. Poichè l'articolo 9 contiene disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale, noi avevamo rappresentato l'esigenza che, laddove si concedono licenze e autorizzazioni alle autorimesse da noleggio con conducente, si tenessero presenti le attività che sono connesse a queste stesse licenze. È noto a tutti infatti che molto spesso si esercita il «caporalato» attraverso il trasporto su mezzi concessi da autorimesse da noleggio con conducente e che ciò crea gravissimi problemi.

Noi chiediamo perciò al Governo un impegno affinché si presti particolare attenzione a questo settore, prevedendo anche la revoca della licenza qualora si verificasse che il conducente o la ditta esercitano attività connesse a quelle del «caporalato».

Altre due sottolineature non proprio piccole: vorrei ricordare l'articolo 13, che riguarda il passaggio alle Ferrovie dello Stato spa di tutto ciò che concerne il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri. Questo settore era di competenza dell'OPAFS; questa cessa la sua attività e il trattamento passa direttamente alla società Ferrovie dello Stato spa. Anche in questo caso vorremmo che si tenesse conto dei «diritti acquisiti» e che quindi non vi fosse una diminuzione delle condizioni di cui godono i ferrovieri al momento del trattamento di fine rapporto.

L'altra considerazione riguarda l'articolo 14, relativo all'aggiornamento delle carte di circolazione. Fu stabilito con un decreto che doveva essere installato il limitatore di velocità; ora vi è una proroga dei termini in questo settore.

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

(Segue FAGNI). La domanda che sorge è la seguente: siccome abbiamo sentito per radio stamane e ieri che il ministro Frattini ha predisposto un disegno di legge che tende allo snellimento e alla semplificazione delle pratiche relative a patenti e libretti di circolazione e poichè vi erano altri provvedimenti pendenti in questo campo, vorrei - è vero che il provvedimento è datato 9 maggio - che il Parlamento, il quale discute problemi che ineriscono lo stesso settore, fosse tempestivamente informato. Questa è una richiesta che avanzo a lei, onorevole Sottosegretario, perchè la rappresenti al Consiglio dei ministri.

Fatte queste considerazioni auspichiamo che il presente provvedimento non ritorni nuovamente in Senato in seguito a modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento - non già perchè esso non sia perfezionabile bensì perchè esso prevede interventi urgenti nel settore dei trasporti di ogni genere, marittimi, ferroviari, di superficie - e vorremmo che si cominciasse ad intervenire seriamente, avviando un processo di riorganizzazione del sistema intermodale dei trasporti e tanto importante per il nostro paese. (Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo).

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, intervenendo in sede di discussione generale sono stato assai conciso, affermando che avremmo votato a favore del presente provvedimento, giacchè esso è giunto alla dodicesima reiterazione.

Nel corso del dibattito tuttavia vi sono stati alcuni interventi che mi sembrano appartenere al vecchio della politica e della discussione. Il lavoro in sede di Commissione, anche grazie al contributo del relatore e all'atteggiamento costruttivo del Governo, è stato un lavoro proficuo, che ha consentito di procedere con rapidità e, come si dice in gergo, di blindare il provvedimento, apportando al tempo stesso alcuni perfezionamenti e miglioramenti.

Se si entra nel merito della politica dei trasporti la questione non può evidentemente passare, nel confronto e nella discussione, attraverso questo provvedimento, che appartiene appunto a Governi ed a tempi ormai finiti. Mi rivolgo in particolare al senatore Cusimano, anche per ribadire che le osservazioni che egli ha svolto in sede di discussione generale non appartengono nè alla logica della discussione che abbiamo affrontato nè alla logica di questi interventi. Il problema delle politiche di trasporto per le regioni a statuto speciale non è affrontato da questo provvedimento, nè esso pone una questione di discriminazione tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Pertanto sollevare tale questione è stato pretestuoso ed è appunto questa la ragione che motiva il mio presente intervento.

Desidero comunque cogliere questa occasione per ringraziare il relatore ed il rappresentante del Governo, i quali hanno dimostrato grande sensibilità ed hanno permesso alla nostra Commissione di svolgere un buon lavoro.

Da ultimo, vorrei sottolineare che invece il precedente Governo non ha avuto la sensibilità di affrontare questo problema in sede di 8ª Commissione qui al Senato ed appunto questa è stata la causa del rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Presidente della Repubblica e della conseguente necessità della sua reiterazione. Il precedente Governo non ha avuto il coraggio di affrontare il problema in termini realistici e seri: quanto era accaduto alla Camera dei deputati era del tutto illegittimo e quindi l'intervento del Capo dello Stato era un intervento dovuto, direi previsto. Siamo giunti alla dodicesima reiterazione del decreto, proprio perchè è mancata una sensibilità da parte del precedente Governo che facesse riscontro alla sensibilità dimostrata dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti».

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1643) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è prevista la votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere oralmente la propria relazione. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

* **VILLONE, relatore.** Signor Presidente, vorrei solo ricordare brevemente ai colleghi che stiamo esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali che si sono appena tenute. È una normativa molto semplice con la quale si sono volute risolvere alcune difficoltà puramente tecniche circa la data della presentazione delle liste e per agevolare un rapido svolgimento delle relative operazioni. Essendosi tra l'altro già prodotti tutti gli effetti di questa normativa, che ha disciplinato lo svolgimento delle recenti operazioni elettorali, non posso che raccomandare ai colleghi di esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, non posso che associarmi alla richiesta del relatore per la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del venticiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: «, entro il venticiseiesimo giorno antecedente la data della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il giorno successivo,».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1643, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	187
Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	143
Contrari	2
Astenuti	41

Il Senato approva.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1626.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.

Ricordo che ieri sono stati accantonati gli emendamenti all'articolo 5 e l'emendamento 5.0.100 e che l'Assemblea ha concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonchè il contributo supplementivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state

soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonchè l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.100:

Sopprimere il comma 1.

5.100

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università, nell'adeguare per l'anno accademico 1994-1995 le tasse e i contributi rispetto a quelli fissati per l'anno accademico 1993-1994, non possono superare il limite del valore percentuale dell'inflazione programmata. La stessa norma si applica per le tasse e i contributi degli anni accademici successivi rispetto all'anno accademico che li precede».

5.101

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, i limiti massimi previsti, rispettivamente per le tasse di iscrizione e i contributi universitari, dai commi 14 e 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono ridotti del 50 per cento».

5.102

CUFFARO, BERGONZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le tasse e i contributi universitari relativi agli studenti iscritti fuori corso non possono superare il 50 per cento delle tasse e dei contributi fissati per gli studenti in corso».

5.103

CUFFARO, BERGONZI

Al comma 3, sostituire le parole: «l'anno accademico 1994-1995» con le altre: «gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996».

5.104

PERLINGIERI, BINAGHI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per sopperire alla eventuale riduzione delle entrate relative alle tasse e ai contributi universitari rispetto alle previsioni nei bilanci dei singoli atenei per l'anno accademico 1994-1995, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le università il residuo per l'anno 1994 degli stanziamenti previsti al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè uno stanziamento pari a lire 50 miliardi a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

5.0.100

CUFFARO, BERGONZI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 5.0.100.

CUFFARO. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANIERI, relatore. Confermo il parere contrario per le ragioni espresse già nella seduta di ieri.

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Confermo il parere del Governo contrario agli emendamenti che propongono la soppressione o le modifiche dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

CUFFARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUFFARO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea: quando si interrompono i lavori su un disegno di legge o su un decreto, poi diventa difficile riprendere il discorso.

Vorrei avvertire che l'emendamento riguarda l'aumento dei contributi e delle tasse universitarie per l'anno accademico 1994-1995. Se si

approva l'emendamento si elimina l'aumento rispetto ai limiti massimi stabiliti con la legge finanziaria del 1993: verrebbero quindi risarciti gli studenti che hanno protestato contro questo aumento delle tasse.

Faccio appello all'attenzione dei colleghi affinché coscientemente vogliano prendere posizione rispetto a tale argomento. Si sappia che sull'aumento delle tasse si è sviluppato un grande movimento degli studenti nelle università che ha portato a giuste manifestazioni di protesta, in quanto si tratta di un provvedimento iniquo che crea differenziazioni fra atenei e non risolve minimamente il problema delle risorse che devono affluire alle università per ammodernarsi e per dotarsi di strumenti adeguati per la didattica e per la ricerca.

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente desidero richiamare l'attenzione sua e di tutti i colleghi, oltre che del Governo ovviamente, sul fatto che questa dolorosa questione dell'aumento delle tasse universitarie risale alla legge finanziaria del 1993. In quella occasione si stabilì il tetto invalicabile di 1.200.000 lire per la somma complessiva di tasse e contributi, suscitando nelle amministrazioni universitarie, nel momento stesso in cui veniva limitato in modo rigido il finanziamento agli atenei, l'idea che esse dovessero autofinanziarsi liberamente avvicinandosi al tetto stabilito. Poiché le università fecero pressione per sottolineare che in molti casi anche il tetto di 1.200.000 lire non sarebbe stato sufficiente... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi senatori, vi invito ad ascoltare il senatore Masullo che sta illustrando un problema molto importante.

MASULLO. Sottolineavo che le università ritennero non sarebbe stato possibile sopperire a tutte le necessità dell'organizzazione non soltanto della didattica ma anche degli stessi servizi necessari alla vita degli studenti nell'università. Vi fu quindi la prima edizione di questo - mi si consenta l'espressione - «maledetto» decreto, che per la nona volta è ora alla nostra attenzione, con il quale si stabiliva che poteva essere violato il tetto di 1.200.000 lire: fu introdotta la deroga della quale oggi si discute. Sia chiaro comunque che non si discute della maggiore misura dell'aumento che porta la tassazione a un massimo di 1.200.000 lire, ma semplicemente della deroga.

Di tale deroga si sono servite, quasi esclusivamente, alcune istituzioni e strutture universitarie particolarmente delicate e complesse del Nord d'Italia le quali, negli anni precedenti, avevano già raggiunto livelli di tassazione molto alti.

La questione alla quale il collega Cuffaro si riferiva - e che sta fortemente a cuore anche a noi - non concerne in sè stessa l'aumento delle tasse universitarie fino a 1.200.000 lire (che non sarebbe comunque toccato dalla nostra discussione e neppure dalla deroga a tale limite), ma semplicemente il fatto che soprattutto nelle università del Sud d'Italia (dove il livello delle tasse e dei contributi universitari era stato mantenuto molto basso fino a qualche anno fa) l'improvviso aumento, magari il raddoppio, della tassazione, anche se molto al di sotto del tetto di 1.200.000 lire, suscitò comprensibilmente la traumatica reazione da parte delle masse di studenti.

Se non approvassimo oggi la conversione in legge di questo decreto-legge, non offriremmo nessun vantaggio agli studenti più colpiti. Infatti, il tetto massimo di 1.200.000 lire rimarrebbe tale, visto che, come ho già detto, il decreto riguarda semplicemente la deroga, che non ha suscitato reazioni. (*Brusio in Aula. Ripetuti richiami del Presidente*). Noi siamo ben consapevoli della delicatezza della questione e abbiamo sempre, in Commissione e in Aula, impegnato, sfidato - se mi può essere consentito - il precedente Governo, ad opera del quale sono avvenute tutte le reiterazioni del decreto, a presentare un disegno di legge organico sulla materia del finanziamento dell'università e delle tasse universitarie.

Oggi alle amministrazioni universitarie, se facessimo decadere questo decreto, non resterebbe che restituire alcuni contributi versati non certo nelle università meridionali, e non si favorirebbe in alcun modo la massa degli studenti che sono stati maggiormente colpiti per le più difficili condizioni economiche delle loro regioni. Inoltre, getteremmo tutte le università italiane in un grande disordine di carattere amministrativo. Si tratta, in pratica, di costringere le università a restituire i contributi versati, modificando e demolendo le strutture di bilancio e di esecuzione del medesimo messe in opera dal 1994 ad oggi. In questa prospettiva, ci siamo sempre opposti a qualsiasi ripetizione di una manovra di tal genere per il prossimo anno. Con la seria responsabilità che ognuno deve assumersi, oggi questo passato deve esser chiuso. (*Applausi del senatore Migone*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi che, se approvato, precluderà gli emendamenti 5.101 e 5.102, per i quali, stante il parere contrario della 5ª Commissione, è necessaria la votazione elettronica.

Non è approvato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.101, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	175
Senatori votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	9
Contrari	159
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.102, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	171
Senatori votanti	170
Maggioranza	86
Favorevoli	11
Contrari	150
Astenuti	9

Il Senato non approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.103, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	10
Contrari	148
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.104. Ricordo che su tale emendamento la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

BINAGHI. Signor Presidente, mi sembra che il parere della relatrice sull'emendamento 5.104, espresso nella seduta di ieri, non fosse contrario.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, le ricordo che la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno oggi ribadito la propria contrarietà a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

MANIERI, relatore. Signor Presidente, il senatore Binaghi ha ragione. Ho espresso parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.103. Per quanto riguarda l'emendamento 5.104, ribadisco il parere già espresso nella seduta di ieri, che era favorevole.

PRESIDENTE. Invito allora il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.104.

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.104.

PERLINGIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Nella seduta di ieri è stato espresso parere favorevole sull'emendamento 5.104, in quanto si sono condivise la necessità e l'urgenza di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato anche per l'anno accademico che sta per iniziare. Dichiaro quindi il nostro voto favorevole.

BINAGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 5.104, particolarmente importante per le piccole e nuove università, che si trovano a gestire i corsi di laurea facendo ricorso in larga misura a contratti di diritto privato a tempo determinato. Se l'estensione al prossimo anno accademico della possibilità di stipulare contratti di quel tipo non fosse consentita, si metterebbero queste università in gravi difficoltà.

Desidero infine far presente che nella seduta di ieri avevo dichiarato di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.104. La mia firma, però, non risulta dal fascicolo degli emendamenti oggi in distribuzione. La prego quindi, signor Presidente, di disporre che al fascicolo degli emendamenti in distribuzione sia apportata questa correzione.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, le assicuro che la correzione da lei sollecitata sarà apportata.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dai senatori Perlingieri e Binaghi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.100, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	179
Senatori votanti	178
Maggioranza	90
Favorevoli	14
Contrari	161
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche».

11.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati, ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341».

11.0.101

FERRARI Karl, RIZ, THALER AUSSERHOFER,
DUJANY

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che gli affidamenti e le supplenze conferite ai ricercatori confermati rappresentano impegno didattico aggiuntivo rispetto a quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto».

11.0.100

ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai fini del comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, può essere superato il limite massimo di impegno orario dei ricercatori universitari di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. Nel caso la supplenza o l'affidamento comportino tale maggior impegno, saranno retribuiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

11.0.102

CUFFARO, BERGONZI

Successivamente, è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 11.0.100:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto».

11.0.100 (Nuovo testo)

MASULLO, ALBERICI, SCAGLIOSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANIERI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.0.1.

FERRARI Karl. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.101 è stato già accolto in sede di 7ª Commissione permanente il 7 febbraio di quest'anno.

Vorrei fare una piccola correzione letterale, nel senso di spostare all'inizio dell'emendamento, senza nulla modificare del testo, le parole «ai fini dell'iscrizione negli albi professionali». Come dicevo, nel significato dell'emendamento non cambia nulla, ma si rende forse la norma più corretta da un punto di vista lessicale.

Con questo articolo aggiuntivo si rispetta solo una norma costituzionale, lo Statuto di autonomia della regione Trentino Alto-Adige, che attribuisce la competenza alle province autonome in materia di istru-

zione professionale. E in una norma di attuazione dello Statuto si prevede già esplicitamente che le province autonome possono attivare corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale...

ZECCHINO. Siamo d'accordo, senatore Ferrari.

FERRARI Karl. ... in corrispondenza alle norme comunitarie. Anche la provincia autonoma di Bolzano quindi deve rispettare le norme comunitarie.

Dico di più: si verificherebbe in caso contrario l'assurdo - se mi si permette di soffermarmi ancora un momento su tale questione - che i titoli rilasciati dalle scuole professionali delle province autonome di Trento e Bolzano sarebbero riconosciuti per le iscrizioni negli albi professionali, proprio perchè seguono le direttive comunitarie, in Austria, in Germania, in Francia e non in Italia.

Chiedo proprio per questo motivo che l'emendamento sia approvato nella formulazione che ho proposto.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, mi sembra che si sia parlato di due emendamenti diversi. Lei aveva chiesto il parere del relatore sull'emendamento 11.0.1, mentre il senatore Ferrari...

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, le faccio presente che siamo in fase di illustrazione degli emendamenti.

BEVILACQUA. Il senatore Ferrari Karl ha illustrato poi l'emendamento 11.0.101.

PRESIDENTE. Il relatore ha illustrato un proprio emendamento, l'11.0.1, e poi il senatore Ferrari Karl ha illustrato una propria proposta emendativa.

BEVILACQUA. Ma forse si doveva procedere prima alla votazione dell'emendamento 11.0.1.

PRESIDENTE. Si può anche procedere alla votazione emendamento per emendamento. Ma considerato che vi sono quattro emendamenti, e sono previste votazioni mediante procedimento elettronico, conviene svolgere prima la discussione su tutti e poi procedere al voto.

MERIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Invito l'amico Ferrari Karl ad accettare, come era stato anche concordato in Commissione, che nell'emendamento 11.0.1 dopo le parole «sono equiparati,» si inserisca la parola «solo», ossia che l'equiparazione sia limitata solo ai fini dell'iscrizione negli albi professionali. Così era stato deciso in Commissione. Prego pertanto il senatore Ferrari Karl di voler accettare questa modifica.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, lei accoglie la modifica proposta dal senatore Merigliano al suo emendamento?

FERRARI Karl. Signor Presidente, ho qui il Resoconto della Commissione. Non corrisponde al vero ciò che è stato affermato dal senatore Merigliano, cioè che la Commissione abbia inserito la parola «solo».

Mi sembra si sollevino difficoltà che non hanno alcun senso, giacchè se chiedo che l'equiparazione avvenga ai fini dell'iscrizione negli albi professionali è ovvio che l'equipollenza e l'equiparazione valgono a tal fine e quindi non riesco a capire quale senso abbia il termine «solo». Chiedo pertanto di non fare osservazioni che non hanno alcun senso. *(Applausi dei senatori Speroni, Perlingieri e Debenedetti).*

MANIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione aveva approvato questo emendamento nella seduta del 7 febbraio, proprio nella formulazione testuale riproposta dal collega Ferrari Karl. Il mio parere è quindi favorevole. Resta inteso che tale equiparazione, come ha appena chiarito il collega Ferrari, vale ai fini dell'iscrizione agli albi professionali.

Pertanto prego il collega Merigliano di ritirare la propria proposta di modifica giacchè dalla formulazione stessa si comprende che l'equiparazione vale solo ai fini dell'iscrizione agli albi professionali.

ALBERICI. Signor Presidente, l'argomento di cui stiamo discutendo, già trattato ieri dal collega Perlingieri nel corso di un suo intervento, è di particolare rilevanza. Esso fa riferimento alla necessità di superare un pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alla possibilità di affidamenti e di supplenze ai ricercatori. Anche se la materia è piuttosto complessa cercherò di essere breve.

Con l'emendamento 11.0.100 intendiamo superare questo pronunciamento che rendeva sostanzialmente impossibile affidare ai ricercatori confermati supplenze e affidamenti se non nell'ambito del monte ore della loro attività didattica, quindi di dare applicazione all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che ai commi 5 e 7 prevedeva esplicitamente questa possibilità.

Con la modifica apportata al testo nella stesura distribuita questa mattina, riteniamo si possa dare una risposta positiva alla richiesta della Commissione bilancio di prevedere sostanzialmente, quindi rispettando

le norme della legge già in vigore, che le università possano attribuire ai ricercatori supplenze e affidamenti anche aggiuntivi all'orario della loro attività di ricerca e quindi retribuiti sulla base delle risorse e delle disponibilità del *budget*.

Questo punto mi sembra importante, sia perchè risolve un contenzioso ormai insostenibile, poichè gran parte dei ricercatori che ha avuto in questi anni affidamenti e supplenze garantisce sostanzialmente l'attività didattica in molte sedi universitarie, sia perchè non comporta oneri aggiuntivi in quanto fa riferimento alle disponibilità del *budget*, consentendo però all'autonomia universitaria di dispiegarsi in tutta la sua potenzialità e fornendo quindi una risposta seria nella direzione autonomistica.

Invito pertanto l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole su questo emendamento che riveste grande importanza. (*Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

MANCUSO, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la nuova versione dell'emendamento 11.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, intendendo con ciò revocato il precedente parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla prima versione dell'emendamento stesso».

* **CUFFÀRO.** Signor Presidente, l'emendamento 11.0.102 ha la stessa logica e lo stesso significato dell'emendamento 11.0.100 illustrato dalla senatrice Alberici. Si tratta di rendere possibili per i ricercatori universitari l'insegnamento, la didattica, l'espressione delle loro doti attraverso l'impegno nell'insegnamento di varie materie. Sono peraltro pronto a ritirare l'emendamento se i presentatori dell'emendamento 11.0.100 accettano di sopprimere l'aggettivo «confermati» dopo la parola «ricercatori». Inizialmente il Governo aveva proposto che i ricercatori potessero avere l'incarico di supplenza senza distinguerli tra confermati e non confermati; anche perchè vi sono giovani ricercatori che non hanno ancora avuto il tempo di essere confermati che spesso sono molto dotati, brillanti e conoscono bene le materie che hanno appena studiato durante il corso di laurea, risultando dal punto di vista didattico molto validi ed efficienti. Distinguere i ricercatori tra confermati e no mi pare una limitazione ed un peso per gli atenei che invece potrebbero avere a disposizione le migliori energie.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, intende accogliere l'invito rivolto dal senatore Cuffàro?

ALBERICI. Signor Presidente, condivido orientativamente il ragionamento del senatore Cuffàro ma non sono d'accordo sulla sua proposta perchè noi stiamo dando l'interpretazione di una norma che riguarda i ricercatori confermati. Ritengo che il problema sottolineato dal collega Cuffàro vada posto in altra sede perchè altrimenti occorrerebbe modifi-

care tutto il dispositivo legislativo. Pertanto invito il senatore Cuffaro a non insistere nella sua richiesta e a votare a favore del nostro emendamento che mi pare trovi il consenso di tutta l'Aula.

PERLINGIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Signor Presidente, condivido l'intervento del senatore Cuffaro e non ritengo decisiva la risposta della collega Alberici. Anzichè sopprimere la parola «confermati», sarebbe infatti possibile inserire nella norma in esame, facendo giustizia, la dizione «ricercatori anche non confermati». In questo modo la norma abrogherebbe implicitamente la disciplina precedente che discrimina ingiustificatamente i ricercatori non confermati da quelli confermati.

Chiedo quindi alla senatrice Alberici, se è sinceramente d'accordo con la sostanza della soluzione proposta dal senatore Cuffaro, se intende accettare la dizione da me suggerita.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Signor Presidente, in sede di Commissione bilancio il Gruppo Lega Nord era più favorevole al testo iniziale dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, che inequivocabilmente poneva un punto di equità tra ricercatori confermati e le altre due fasce di docenti, anche dal punto di vista retributivo.

La modifica apportata per superare lo scoglio costituito dal parere espresso dalla Commissione bilancio, costituita dall'introduzione delle parole «possono conferire», è certamente limitativa ma è pur sempre qualcosa.

Rispetto poi alla scelta tra «confermati» o «non confermati», questa non è la sede per discutere del complesso riordino della docenza, anche perchè ci troveremmo ad avere sei tipi di figure di docenza; infatti ricordiamoci che i confermati, e in questo caso anche i non confermati, potrebbero ricoprire semplicemente delle supplenze o anche degli incarichi. Quindi vi sarebbero quattro figure più le altre due costituite dagli ordinari e dagli associati: non credo che l'università italiana possa permettersi ulteriori confusioni. Tali questioni dovremo esaminarle in altra sede, allorquando - ripeto - discuteremo del riordino della docenza.

Quindi, il Gruppo Lega Nord è favorevole all'attuale testo dell'emendamento 11.0.100, per cui si deve far riferimento solo ai ricercatori confermati.

MENSORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENSORIO. Signor Presidente, colleghi, intervengo soltanto per meglio riaffermare le ragioni già espresse dal collega Perlingieri, in or-

dine alla necessità di evitare discriminazioni tra ricercatori confermati e ricercatori non confermati. Infatti, al di là di tale distinzione tutti i ricercatori sono egualmente dotati di capacità didattiche, e quindi abilitati a svolgere questo ruolo.

Nel momento stesso in cui tendiamo a concentrare e ad evitare le frantumazioni nelle università, per allineare in aspetti quanto mai concentrati i ruoli della docenza universitaria, sarebbe contraddittoria un'ulteriore distinzione tra ricercatori confermati e ricercatori non confermati.

Ecco perchè ritengo che bisognerebbe superare questa ulteriore precisazione svolta dalla collega Alberici, per poter considerare allo stesso livello i ricercatori confermati e quelli non confermati, tutti meritevoli di svolgere funzioni didattiche nel campo universitario.

MODOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, condivido l'emendamento 11.0.100 nella sua attuale formulazione, ritenendo che le questioni sollevate dai colleghi vadano risolte in altra sede.

Inoltre, prego il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di affrontare al più presto i numerosi problemi che affliggono la docenza universitaria, compreso questo dei ricercatori.

Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 11.0.100.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, vorrei chiedere un momento di attenzione da parte di quei colleghi che hanno posto tale questione perchè, oltre alle argomentazioni da me addotte in precedenza, essa è a mio avviso improponibile. Infatti, nella giornata di ieri l'Aula ha già votato e approvato l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, soppressivo del comma 4 dell'articolo 2 che recitava: «Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: "confermati"».

Dal momento che tale comma è stato già soppresso, qualora introducessimo con l'emendamento da me presentato la dizione «non confermati», introdurremmo nello stesso provvedimento due volontà diverse, in quanto l'Aula si è già espressa su tale questione in altro modo.

A me dispiace, ma la modifica che ci è stata suggerita è improponibile.

ABRAMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABRAMONTE. Signor Presidente, intervengo semplicemente per sottolineare quanto poc'anzi ha detto la senatrice Alberici, e cioè il fatto che un provvedimento, esaminato in giorni diversi, ci fa dimenticare quanto approvato precedentemente, cioè la soppressione del comma 4 dell'articolo 2 da parte di quest'Aula.

MERIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, vorrei spendere solo una parola, perchè sento un sacco di sciocchezze. Non è una questione solo formale, è una questione sostanziale. Il ricercatore appena nominato non è in grado di assumere senza esperienza la responsabilità di un corso, deve fare, come hanno fatto tutti seriamente, prima un'addestramento con qualche esercitazione; quando poi è confermato si può anche ritenerlo maturo come età e come esperienza per sostenere un corso.

CUFFARO. I corsi glieli affidano lo stesso, e lei lo sa, senatore Merigliano. Le posso citare un elenco di ricercatori.

DE NOTARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NOTARIS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 11.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, tenendo conto della modifica apportata dal senatore Ferrari Karl all'emendamento 11.0.101.

MANIERI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 11.0.101, nel testo modificato. Sono favorevole inoltre all'emendamento 11.0.100 nel nuovo testo, mentre sono contraria all'emendamento 11.0.102. Preciso che sono favorevole al primo perchè l'esigenza è di dare una chiarificazione alla norma che regola gli affidamenti e le supplenze ai ricercatori. L'urgenza nasce anche da questo, dall'esigenza di superare le disparità di comportamento delle università e di dissolvere la confusione che si è venuta a creare in seguito al parere del Consiglio di Stato. Quindi dobbiamo dare l'interpretazione di questa norma, non modificare la disposizione che regola gli affidamenti e le supplenze che, a nostro avviso ed anche secondo la filosofia che ha guidato la Commissione in questa ultima fase dell'esame del provvedimento, è stata nel senso di rinviare tali questioni a provvedimenti più organici, nel caso più specifico alla riforma della docenza universitaria.

Pertanto, gli emendamenti presentati debbono intendersi come chiarimenti del fatto che gli affidamenti e le supplenze rappresentano oneri aggiuntivi rispetto all'orario già fissato dalla legge per i ricercatori confermati. In questo senso esprimo parere favorevole all'emendamento 11.0.100.

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anch'io sono favorevole nei termini e per le ragioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Quindi è favorevole all'emendamento 11.0.101, presentato dal senatore Ferrari Karl ed altri senatori, favorevole all'emendamento 11.0.100, ma contrario all'emendamento 11.0.102? Oppure è favorevole all'emendamento 11.0.102? Il relatore ha espresso parere contrario.

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Direi che sono contrario.

CUFFÀRO. Direbbe o dice che è contrario?

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Dico che sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.101, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 11.0.102 è precluso.

CUFFÀRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUFFÀRO. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.102 non può essere precluso, ma deve essere sottoposto a votazione in quanto, concernendo la possibilità di superare il limite massimo di orario, elimina la distinzione tra ricercatori universitari confermati e non confermati.

PRESIDENTE. Senatore Cuffàro, lei ha ragione, invito pertanto il relatore a pronunciarsi al riguardo.

MANIERI, *relatore*. Signor Presidente, l'osservazione del collega Cuffàro è precisa perchè si tratta effettivamente di questioni diverse.

Infatti, l'emendamento 11.0.102 concerne anche i ricercatori non confermati per i quali è previsto un tetto orario diverso.

PRESIDENTE. A seguito delle precisazioni del senatore Cuffaro e del chiarimento del relatore, possiamo procedere alla votazione dell'emendamento 11.0.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.102, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	20
Contrari	138
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1626

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare agli atti la mia dichiarazione di voto scritta. Colgo inoltre l'occasione per raccomandare al Ministro due punti che non ho inserito in essa. Innanzi tutto auspico che venga accelerato il processo di ammissione dei giovani nell'università; in secondo luogo che vengano risolti in tempi brevi anche i problemi dei policlinici universitari.

Ribadisco nuovamente la richiesta di consegnare la mia dichiarazione di voto scritta. *(Applausi dai Gruppi Laburista-Socialista-Progressista e Progressisti-Verdi-La Rete).*

PRESIDENTE. Senatrice Modolo, la autorizzo a consegnare la sua dichiarazione di voto scritta.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica alla approvazione del provvedimento. Esprimo inoltre l'auspicio che quest'Aula possa affrontare presto i temi complessivi che travagliano l'università italiana, il cui modello non è più adeguato ai nostri tempi sia in termini di risorse, che di reclutamento del personale docente, di localizzazione di nuovi atenei, o di diritto allo studio.

La tematica complessiva del modello di università più rispondente alle necessità del nostro paese va sollecitamente affrontata con provvedimenti legislativi *ad hoc* e pertanto anch'io mi unisco a quanti chiedono al Governo di farsi carico di proposte organiche in proposito.

BINAGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto favorevole personale e del mio Gruppo a questo decreto, pur nella consapevolezza che si tratta di un provvedimento che sana soltanto alcune situazioni tra le molte che interessano l'università e in particolare i piccoli atenei, cioè tutte quelle entità che fanno molta fatica oggi a decollare.

In questo decreto vi è solo un punto che riguarda questo argomento (punto che è stato introdotto nel testo del decreto a seguito dell'approvazione di un emendamento) ed è quello relativo alla possibilità di gestire contratti di insegnamento anche per quest'anno accademico. Non è stato preso in considerazione invece un altro punto che vorrei qui sottolineare, ricordando che molte facoltà, specie quelle mediche, si reggono anche su corsi pareggiati di liberi docenti che, per anni, hanno portato avanti, a fatica, il loro lavoro. Pertanto, credo che in un prossimo decreto debba essere affrontato anche questo argomento.

Altri punti sono già stati sollevati dai colleghi che mi hanno preceduto; vorrei pertanto spendere soltanto due parole sulla situazione dei policlinici universitari, che debbono, una volta per tutte, trovare una definizione perchè è ingiusto che vi siano colleghi che lavorano in modo precario, senza nessuna garanzia.

Colgo quindi anch'io l'occasione della presenza in Aula del Ministro dell'università e della ricerca scientifica per rivolgergli l'invito ad avere al più presto un incontro con il Ministro della sanità sui problemi riguardanti i grandi policlinici e soprattutto l'assistenza che deve essere gestita dal comparto universitario.

Infine, chiedo al Governo che l'impegno assunto nei confronti dei diversi ordini del giorno presentati sia effettivamente sollecito e vincolante a modificare certe situazioni.

MENSORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENSORIO. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Centro cristiano democratico al provvedimento in esame. Si tratta di un voto favorevole meditato e convinto sia perchè questo decreto è stato ripetutamente reiterato dal lontano dicembre 1993, sia perchè esso ha tentato di dare una risposta pertinente alle problematiche universitarie.

Certo, questo decreto-legge ha subito, nel corso delle ripetute reiterazioni, alcune modifiche sostanziali, tuttavia non è riuscito a fornire una risposta piena alle esigenze del personale medico universitario. Speravamo che essa potesse essere più pertinente, anche perchè il personale medico universitario non può essere discriminato dal punto di vista giuridico ed economico. Mi auguro, quindi, che prossimamente vi possa essere un'ulteriore intervento legislativo che preveda, per tutte le categorie interessate (medici interni, «gettonati», ricercatori, tecnici laureati e professori associati), un riordino generale della docenza universitaria.

In ogni caso, noi oggi riteniamo che, dato il lungo tempo trascorso e alla luce delle necessità impellenti dell'università, sia doverosamente motivato il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 120.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la dichiarazione di voto che mi accingo a fare a nome del Gruppo Lega Nord sarà molto breve, dal momento che, tutte le volte che dobbiamo parlare di università in quest'Aula, non possiamo esprimerci con la dovuta serenità, in quanto pressati dalla mancanza del numero legale.

Signor Ministro, lei avrà tutto il nostro appoggio: come tecnico, ci ha aiutato a snellire molto l'iter del decreto-legge. Vorrei inoltre ringraziare la relatrice, senatrice Manieri, il Presidente della Commissione e tutti i colleghi, che al di là dei rispettivi schieramenti politici hanno mostrato molto buon senso. Sarà però molto difficile approvare in questo clima delle riforme per il settore delle università, soprattutto di fronte alla potenza di certe lobbies presenti in quell'ambito e all'indifferenza in parte irresponsabile di quest'Aula.

Il Gruppo Lega Nord voterà a favore della conversione in legge del decreto, dichiarandosi non dico soddisfatto per le norme in esso contenute, ma almeno sollevato perchè un iter così travagliato giunge finalmente a conclusione.

CUFFARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUFFARO. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo voterà contro il decreto-legge in esame.

Il nostro è un voto convinto, anche se dobbiamo riconoscere la necessità di alcune norme contenute nel decreto, come ad esempio quelle riguardanti i medici dei policlinici ed i lettori di lingua straniera. Solo queste norme giustificano la necessità e l'urgenza del decreto.

Registriamo positivamente anche il fatto che alcuni degli emendamenti da noi presentati sono stati accolti. Consideriamo, ad esempio, di un certo rilievo l'aver ottenuto che gli atti degli atenei siano sottratti al controllo della Ragioneria generale dello Stato, previsione che avrebbe creato un ulteriore intralcio di carattere amministrativo. Dobbiamo però sottolineare che il provvedimento, nel suo complesso, non rappresenta che una serie di piccoli rattoppi. Per la nostra università ci vuole ben altro.

Dobbiamo poi far rilevare un altro elemento per noi grave: da parte del Governo e di forze politiche che sembravano molto vicine al movimento degli studenti è venuta una risposta negativa su un problema nodale come quello delle tasse e dei contributi. Infatti, con questo decreto-legge si autorizzano le università a superare i limiti massimi stabiliti dalla legge finanziaria del 1993, limiti che molte forze politiche, alla Camera e al Senato, avevano giudicato invalicabili, oltre che gravosi. Rileviamo quindi la persistenza di un'ingiustizia, cui si aggiunge un altro elemento di squilibrio che non contribuisce certo a risolvere il problema delle risorse destinate agli atenei, che attende ben altre risposte. Era, questo, un elemento qualificante ai fini del nostro atteggiamento e del nostro voto.

Abbiamo presentato alcune proposte alternative per non sottrarre risorse agli atenei. Avevamo anche trovato il modo per reintegrare, rispetto ai bilanci preventivi, quelle risorse che potevano venire a mancare per effetto di un allineamento delle tasse e dei contributi ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria del 1993. C'è stata però sordità, e non soltanto da parte del Governo. C'è stata infatti sordità anche da parte di forze politiche che ritenevamo più attente e sollecite, meno sorde alle istanze degli studenti, cui spesso avevano dato ragione. I docenti, i ricercatori e gli studenti giudicheranno questo atteggiamento.

Questa risposta negativa provoca delusione in un movimento serio e composto, che ha animato le nostre università durante l'inverno e la primavera, un movimento che chiede serietà e rinnovamento nell'università. Sono proprio la gravità ed il peso del voto su questo decreto-legge ad imporci di richiedere per esso la votazione nominale con scrutinio simultaneo. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

ABRAMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABRAMONTE. Signor Presidente, colleghi, esprimiamo voto favorevole alla conversione in legge del presente decreto. Non possiamo tacere il riconoscimento alla relatrice, senatrice Manieri, prima, e alla Commissione tutta per la ferrea volontà, espressa concretamente nei lavori condotti in questa ultima fase.

La determinazione forte dei componenti la Commissione, di qualsiasi Gruppo politico, che ha circoscritto il provvedimento alle questioni aventi davvero carattere di urgenza, e di apportare solo emendamenti migliorativi o soppressivi, ha funzionato.

Esprimiamo ancora soddisfazione per la ripulitura del testo ottenuta anche grazie ad emendamenti soppressivi approvati in ordine a situazioni anomale e di privilegio, le quali anche se non sempre poste in essere da volontà predeterminate, provocavano situazioni di ingiustizia fra i diversi destinatari della legge medesima.

Attendiamo comunque un apposito disegno di legge che normi adeguatamente tutte le questioni rimaste aperte e che dia veramente un assetto funzionale alla nostra università. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete e della senatrice Bedoni e del senatore Pellegrino).*

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo esprime un voto favorevole a questo provvedimento. Sarà mia cura lasciare, se necessario, un testo scritto più analitico.

Svolgerò ora solo due considerazioni di carattere politico generale. La prima è - lo sappiamo bene - che il provvedimento al nostro esame, pur contenendo alcuni elementi di indubbia urgenza e necessità, è diventato una specie di treno su cui si è cercato di scaricare tutte le tensioni, più o meno legittime, che attraversano il mondo universitario. E ciò anche perchè in questi anni è mancato completamente - e mi farebbe piacere che il Ministro, che al momento non vedo, ascoltasse queste considerazioni - un intervento più o meno organico di riforma e di politica universitaria.

Il nostro voto esprime pertanto più una dura necessità rispetto all'urgenza di alcune questioni che non una qualche soddisfazione, anche personale, per quel che mi riguarda, per il tipo di lavoro o risultato raggiunto.

La seconda considerazione è la seguente: si sono sicuramente realizzati obiettivi importanti. Penso in particolare alla questione dei lettori, o al fatto che si è tentato di dare fiato all'autonomia universitaria con gli articoli 6 e 7 del decreto. Ma vi è un punto su cui desidero essere sicuramente molto chiara: rimangono aperte per noi questioni di primaria importanza. La prima riguarda le tasse universitarie, e il collega Masullo ha spiegato ottimamente nel suo intervento le ragioni del nostro comportamento. Vorrei aggiungere che non credo assolutamente che vi sia stato, da parte del nostro Gruppo, altro se non uno sforzo permanente per dare chiarezza ad una materia molto confusa. Ritengo che i danni derivino dall'aver introdotto il tetto nella legge finanziaria del 1993, e chiedo che il Governo si impegni sollecitamente a rivedere la materia in modo che non vi sia più bisogno di deroghe perchè dai prossimi mesi le università, gli studenti e i consigli di amministrazione devono avere certezza di funzionamento. Questo è un punto rispetto al quale non siamo soddisfatti e invitiamo ad assumere immediatamente una iniziativa.

Non condividiamo, d'altra parte, un ordine del giorno accolto da quest'Aula che riapre ad una terza tornata di verifica di idoneità la possibilità di partecipazione per il personale medico, e lo dico con molta franchezza, perchè io stessa, il collega Masullo e il nostro Gruppo, sia in Commissione sia in Aula, ci siamo sempre opposti al fatto che in questo provvedimento fossero affrontate questioni specifiche attinenti al personale universitario. Occorre invece un provvedimento serio che dia certezza ai ricercatori e alle fasce della docenza.

Anche per questo invito il Governo a non tardare più. Si è fatto ormai anche troppo tardi e tutti i provvedimenti rischiano di essere o corporativi o tardivi.

Per queste ragioni, pur non essendo del tutto convinta e soddisfatta, annunzio il nostro voto favorevole al provvedimento. Chiedo tuttavia al Governo di prendere in considerazione una preoccupazione che deriva dall'interpretazione autentica dell'articolo 2. Infatti, con l'abolizione della differenza numerica tra il numero degli associati e quello dei ricercatori, soprattutto per ciò che riguarda le facoltà mediche, si potrebbe aprire un delicato problema, senza affrontare le questioni del riassorbimento del personale ed aprendo la possibilità di considerare a tutti gli effetti dei posti, da mettere eventualmente a concorso, senza coordinarli con la legge precedente.

La nostra intenzione non è questa. Il Ministro ed il Governo devono allora dedicare un'attenzione particolare a tale aspetto per evitare che questo provvedimento possa apparire una sorta di aiuto a coloro che attraverso sanatorie o scappatoie cercano ancora una volta di fare una politica corporativa e non di qualità dell'università.

Quindi, chiedendo al Governo attenzione su tale aspetto, riconfermo il nostro voto favorevole pur se ho espresso numerose riserve che tuttavia non inficiano la necessità di approvare subito questo decreto-legge e di chiedere alla Camera di fare altrettanto: se ciò non avvenisse giungeremo alla decima reiterazione e ciò rappresenterebbe uno smacco non soltanto per il Governo ma anche per il Parlamento che non è in grado di produrre alcunchè. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e della Sinistra democratica).*

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, il senatore Mensorio, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico, ha parlato di voto meditato e convinto; il voto del Gruppo Alleanza Nazionale, invece, pur se meditato, non è convinto.

Dobbiamo prendere atto dell'impegno profuso in sede di Comitato ristretto da tutte le forze politiche, dobbiamo prendere atto dell'impegno puntuale della relatrice che ha portato ad una formulazione di questo provvedimento in una forma sostanzialmente condivisibile. Tuttavia c'è un aspetto in particolare che riteniamo di non poter sottoscrivere. Mi riferisco al secondo comma dell'articolo 2, dove si prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, annullando in tal modo il rapporto di parità numerica tra posti di ricercatore

e posti di professore ordinario per ciascuna facoltà. Tale norma ci sembra andare in direzione della tutela di ben consolidati interessi più che della trasparenza degli atti universitari che tutti auspichiamo.

Non mi dilungherò in ulteriori considerazioni per rispetto dei tempi e pur con le motivazioni espresse, soprattutto in senso negativo, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

MERIGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, i colleghi hanno sollevato tanti problemi cui ne potrei aggiungere numerosi altri, ma vi risparmio in questo momento una panoramica di tutti i mali che travagliano l'università: la farò al momento opportuno.

Sono convinto che il presente provvedimento debba essere approvato il più velocemente possibile – e speriamo che venga approvato rapidamente anche alla Camera – proprio per liberare la 7ª Commissione di una fatica che le ha impedito di analizzare e mettere a fuoco tutti quei problemi che ho sentito sollevare.

Per tale motivo, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ed il mio in particolare (se potesse contare per dieci, sarei più contento), al decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e dal senatore Serra. Ilarità).*

ZECCHINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere soddisfazione dopo un così lungo e travagliato lavoro; ricordo al Senato che la Commissione è stata impegnata per circa due anni, avendo iniziato l'esame già nel corso della passata legislatura. Ciò segna una considerazione, che ho già svolto in altra occasione, sull'assoluta inopportunità dell'utilizzo dello strumento della decretazione su materia così eterogenea e così difficilmente gestibile. Dichiaro quindi il voto favorevole pur nella sottolineatura delle tante ombre che si alternano alle luci indubbe di questo provvedimento.

Esprimo un doveroso ringraziamento alla relatrice, che si è sobbarcata una fatica notevolissima con grande senso di moderazione, e ringrazio la Commissione tutta, che è riuscita a sottrarsi alle spinte corporative che un provvedimento così eterogeneo su materia tanto complessa poteva comportare.

Infine, siamo tutti consapevoli che i problemi dell'università non trovano in questo provvedimento significativi riscontri dal punto di vista di soluzioni urgenti. Esprimo perciò alla Presidenza del Senato e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari un sentito ringraziamento e apprezzamento per la sensibilità dimostrata attribuendo in sede deliberante alla 7ª Commissione il disegno di legge sul reclutamento dei docenti che è punto nevralgico per una riforma seria. Rivolgo questo ringraziamento e annuncio l'impegno della Commissione di essere all'al-

tezza del compito assegnatole per poter sperabilmente concludere in questa legislatura una riforma, che è certamente la più attesa, del mondo universitario.

BRIENZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRIENZA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, più che esprimere dissenso dal mio Gruppo, sono costretto a modificare la mia posizione da voto favorevole in astensione per potermi riappropriare della parola perchè quello al nostro esame è un provvedimento che arriva alla stretta finale dopo ben otto reiterazioni e certamente non risolve i problemi dell'università italiana. Si è tentato di far diventare questo provvedimento un *omnibus* sul quale scaricare tutti i problemi di personale e di categoria, problemi questi che non rappresentano le urgenze con le quali si è voluto qualificare il decreto.

Voglio anch'io dare atto alla senatrice Manieri di aver saputo, nella sua qualità di relatore, mediare, sopportare e molte volte tollerare alcune invadenze e prepotenze irripetibili in questa materia. Va altresì dato atto alla Commissione intera, guidata dal senatore Zecchino, del lavoro svolto e di aver ancora una volta trovato capacità e cultura per ritrovarsi unanimemente sui problemi della scuola, atteggiamento che lascia ben sperare per il futuro di una scuola che ha bisogno di molte riforme.

Voglio esprimere le mie riserve, giustificando così la mia astensione, soprattutto in relazione al comma 2 dell'articolo 2 del decreto con il quale viene abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 1987, per cui vengono meno un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà e contestualmente il riassorbimento dei posti di ricercatore eccedenti il predetto rapporto, a seguito della sanatoria attuata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tale abrogazione comporta il venir meno di precisi vincoli atti ad impedire il verificarsi di situazioni incontrollabili, con ciò favorendo in taluni casi il manifestarsi di nepotismi di vario tipo. E già presso le università di Roma e di Napoli, soprattutto nelle facoltà di medicina e chirurgia, tali situazioni sono in atto per effetto dell'immediata applicazione del decreto-legge che ancora oggi non abbiamo convertito, dal momento che esso, nato sulla base di alcune esigenze ben individuate, è servito soltanto a veicolare interessi di parte e clientelari. Tra l'altro anche la cancellazione dell'istituto del riassorbimento serve esclusivamente per la realizzazione di un meccanismo di creazione di nuovi posti da utilizzare per gli interessi sopra richiamati.

In conclusione aggiungo solo che il verificarsi di tale evento determinerebbe anche il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato di circa 2.000 unità, per la quasi totalità appartenenti alle facoltà mediche, senza prevedere la conseguente soppressione dei posti lasciati liberi. Rivolgo allora al signor Ministro la preghiera di intervenire con urgenza per rivedere questo problema e semmai di disporre anche in via amministrativa - perchè pare sia possibile - il blocco sull'emanazione di provvedimenti amministrativi in tale materia.

MANIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto per sottolineare che le osservazioni svolte dalla collega Alberici e dai colleghi Bevilacqua e Brienza, in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, proposta ed approvata dapprima in Commissione e poi in Aula per rendere coerente tale norma all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, apre effettivamente una delicata questione che il Governo dovrà affrontare.

Detto questo, desidero semplicemente ringraziare i colleghi per il riconoscimento espresso al lavoro della Commissione e per aver voluto agevolare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 1626, le cui difficoltà sono dimostrate dal fatto che è da oltre due anni all'esame del Senato. Vorrei ribadire che tale provvedimento legislativo non rappresenta la riforma universitaria e non risolve gli urgenti problemi dell'università.

Inoltre, per quanto riguarda la questione delle tasse universitarie, desidero dire al senatore Cuffaro che è stato merito della Commissione l'aver voluto delimitare la deroga soltanto all'anno accademico 1994-1995, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento originario adottato dal Governo.

Sottolineo quindi la necessità espressa dalla Commissione che il Governo affronti al più presto con un provvedimento organico la questione delle tasse universitarie.

CUFFARO. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo che la votazione finale sia fatta per appello nominale mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Constato che tale richiesta risulta appoggiata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1626, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	172
Senatori votanti	171
Maggioranza	86
Favorevoli	146
Contrari	22
Astenuti	3

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e dei senatori Merigliano e Serra).

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 15) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del signor Marcello Gemelli

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 15, recante «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del signor Marcello Gemelli, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Preioni, se intende intervenire.

PREIONI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta ha deliberato che il Senato proponga la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Marcello Gemelli.

Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-bis del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 16) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro tempore, nonchè del dottor Giuseppe Baldocci

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 16, recante «Domanda di autorizzazione a procedere in

giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Giuseppe Baldocci per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato).

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende intervenire.

SCALONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre, come propone, la concessione dell'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'ex ministro De Michelis nonché del dottor Giuseppe Baldocci, all'epoca capogabinetto del Ministero degli affari esteri, per il reato di peculato continuato ed aggravato.

Quale relatore al Senato designato dalla Giunta, ho steso una relazione scritta cui faccio espresso riferimento, limitandomi solamente a delle brevi, telegrafiche notazioni sulla vicenda per la peculiarità del caso.

Il collegio dei giudici per i reati ministeriali assume che l'ex ministro degli esteri Gianni De Michelis nel corso del suo operato di Ministro ha scialacquato i fondi per spese riservate destinate esclusivamente...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Scalone. È solo per comunicarle un fatto di cui forse ella non è al corrente, cioè che nella riunione dei Capigruppo stamane si è deciso di avviare oggi la discussione del documento, ma di rimandarne l'approfondimento e la votazione a giovedì della prossima settimana.

SCALONE, *relatore*. Benissimo, signor Presidente. Posso interrompere per continuare giovedì prossimo. Mi fermo proprio alla richiesta che il collegio dei giudici per i reati ministeriali ha avanzato di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro e del suo capogabinetto, rinviando la discussione o la continuazione di queste mie brevi notazioni a giovedì prossimo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione su questa domanda di autorizzazione a procedere in giudizio alla seduta di giovedì prossimo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con al primo punto all'ordine del giorno - come previsto dai Capigruppo - il disegno di legge di conversione del decreto-legge sul turismo.

La seduta è tolta (ore 13,40).

Allegato alla seduta n. 158**Dichiarazione di voto finale della senatrice Modolo
sul disegno di legge n. 1626**

Onorevoli colleghi,

il provvedimento all'esame, che include una serie di norme riguardanti la vita degli atenei, di vario rilievo, è stato oggetto di ben otto decreti legge.

Si tratta di norme effettivamente necessarie, per sopperire a situazioni gravi, in particolare per quanto riguarda la materia controversa delle tasse universitarie e del conseguente diritto allo studio, come pure per quanto concerne il personale sanitario precario che dal 1989 opera presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Il voto al provvedimento, a questo punto, non può essere che positivo, sia per rispondere alla esigenza di venire a chiusura di una vicenda legislativa che si trascina da troppo tempo, sia prendendo atto della rielaborazione del testo operata, in fasi successive, dalla Commissione istruzione, grazie all'assiduo lavoro e alla pazienza della collega senatrice Manieri, sia, in fine, per permettere al Parlamento di concentrarsi nello studio e nell'elaborazione di proposte che tocchino punti più decisivi di un edificio complesso, quale è l'ordinamento universitario, che presenta palesi e gravi carenze.

Il Governo ha, dal suo canto, preannunciato la presentazione di un suo decreto-legge, e ci auguriamo che questa sia l'occasione per giungere a punti fermi in temi delicati come l'autonomia universitaria, lo *status* del personale docente, le procedure concorsuali, le aperture ai giovani, ai ricercatori, ai dottori, superando l'impostazione burocratica che contiene elementi di esercizio di potere.

Il decreto che viene proposto alla conversione presenta, come si diceva, le caratteristiche di un provvedimento *omnibus*, che affronta una serie di questioni, grandi e piccole.

Molte questioni sono, inevitabilmente eluse, come pure molte questioni sono appena sfiorate.

Si prorogano, così, per altri due anni, i contratti a medici del Policlinico Umberto I, destinati a sopperire ad esigenze assistenziali, che poi dovranno essere risolti.

Ma è ragionevole procedere così, di proroga in proroga, alimentando la confusione, l'incertezza normativa, la precarietà, senza decidere una buona volta di affrontare alla radice l'esigenza di dare un assetto congruo al rapporto tra policlinici universitari e regioni, nella fornitura delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e, più in generale, sul piano ordinamentale, chiarendo la partizione della responsabilità nella guida delle aziende sanitarie?

Per rimanere nell'ambito delle problematiche relative agli insegnamenti di medicina, rileviamo che la Commissione ha ritenuto di soppri-

mere le norme riguardanti l'ammissione alle scuole di specializzazione che il decreto includeva nell'articolo 10. Senza entrare nel merito della decisione, dobbiamo evidenziare però l'esistenza di un problema di armonizzazione tra le scadenze dell'ammissione alle scuole e i tempi di espletamento delle abilitazioni professionali, che va risolto in un quadro normativo organico, piuttosto che con misure tampone.

Il provvedimento tocca, infine, punti importanti che attengono all'autonomia universitaria, negli articoli 6 e 7, e ci sembra di dover condividere le proposte emendative formulate dalla Commissione, sia per quanto riguarda l'affermazione della necessità della presenza, negli organi collegiali, di una componente studentesca, che è la destinataria finale del servizio pubblico erogato dall'università, sia per quel che concerne l'articolo 7, relativo alla necessità di stabilire forme qualificate di controllo nelle materie, quali le assunzioni e le promozioni del personale, che più possono incidere sugli equilibri finanziari delle gestioni. Non ci pare infatti dubbio che il sistema di integrazione dei collegi dei revisori dei conti sia intrinsecamente più rispettoso dell'autonomia universitaria, che non l'avocazione della materia nelle ragionerie regionali dello Stato.

Il decreto, con un'altra norma, riguardante la ricsuzione dei commissari (articolo 9) sfiora appena una materia in ebollizione, quale è quella dei concorsi universitari, che richiede precise scelte politiche.

Conclusivamente dichiaro il voto positivo del mio Gruppo, nell'auspicio che si torni immediatamente e secondo logiche di organicità, e non con misure tampone, ad affrontare i problemi dell'università, colmando quel grave *gap*, organizzativo e finanziario, che ci separa dagli altri paesi.

MODULO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1643, di conversione del decreto-legge n. 72 (Votazione finale)	187	186	41	143	2	94	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n.1626, di conversione del decreto-legge n. 120. Emendamento 5.101 (Cuffaro, Bergonzi).	175	174	6	9	159	88	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1626, di conversione del decreto-legge n. 120. Emendamento 5.102 (Cuffaro, Bergonzi).	171	170	9	11	150	86	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1626, di conversione del decreto-legge n. 120. Emendamento 5.103 (Cuffaro, Bergonzi).	166	165	7	10	148	83	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.1626, di conversione del decreto-legge n. 120. Emendamento 5.0.100 (Cuffaro, Bergonzi).	179	178	3	14	161	90	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.1626, di conversione del decreto-legge n. 120. Emendamento 11.0.102 (Cuffaro, Bergonzi).	161	160	2	20	138	81	RESP.
007	NOM.	Disegno di legge n.1626, di conversione del decreto-legge n. 120. Votazione finale.	172	171	3	146	22	86	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 007						
	1	2	3	4	5	6	7
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCO	F	C	C		C	C	F
D'ALI' ANTONIO	A	C	C		C		
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F	C	C	C	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	F	C	C	C	C		F
DE CORATO RICCARDO						C	F
DEGAUDENZ ALDO	F	C	C	C	C		F
DE GUIDI GUIDO CESARE		C	C	C	C	C	F
DELL'UOMO BIAGIO ANTONIO	A	C			C		
DE LUCA MICHELE	F	C	C	C	C	C	F
DE MARTINO GUIDO	F	C	C	C	C	C	
DEMASI VINCENZO	A						
DE NOTARIS FRANCESCO	F	C	A	A	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	A	C	C	C	C		
DIANA LINO	F	C	C	C	C	C	F
DI BELLA SAVERIO	F	C	C	C	C	F	C
DI MAIO BRUNO	F	A	A	A	C	C	F
DIONISI ANGELO	F	F	F	F	F	F	C
DI CRIO FERDINANDO	F	C	C	C	C	C	F
DOLAZZA MASSIMO							F
DONISE EUGENIO MARIO	F	C	C	C	C	C	F
DUJANY CESARE	F						
ELLERO RENATO	A	C					
FABRIS GIOVANNI	F	C	C	C	C		
FAGNI EDDA	F		F	F	F	F	C
FALOMI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F
FALQUI ENRICO		C	C	C			
FANTE FRANCO	F	C	C		C	C	F
FARDIN GIANNI	F	C	C	C	C	C	F
FAVILLA MAURO			C	C	C	C	F
FERRARI FRANCESCO	F	C	C	C	C	F	F
FERRARI KARL	F	A	A	A	A	A	F
FIEROTTI MICHELE	A	C	C	C	C	C	F

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Assenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 007						
	1	2	3	4	5	6	7
FOLLONI GIAN GUIDO	F	C	C	C	C		
FONTANINI PIETRO	F	C	C	C	C	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	C	C	C	C	C	F
FRIGERIO MAURILIO	M	M	M	M	M	M	M
GALLO DOMENICO	F		F	F	F	F	C
GALLOTTI PIER GIORGIO					C	F	
GARDINI GIORGIO				C			
GARATTI LUCIANO		C	C	C	C	C	F
GEI GIOVANNI		C	C	C	C	C	F
GIBERTONI PAOLO	F	C	C	C	C	C	F
GIOVANELLI FAUSTO	F				C	F	
GREGORELLI ALDO	F	C	C	C	C		
GRUOSSO VITO	F	C	C	C	C	C	F
GUALTIERI LIBERO	F	C	C	C	C	C	F
GUBBINI CARLO		C	C	C	C		
GUERZONI LUCIANO	F	C	C	C		F	
LADU SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M
LAFORGIA PIETRO LEONIDA	F	C	C	C			
LA LOGGIA ENRICO			C	C	C		
LARIZZA ROCCO	F	C	C	C	C	C	F
LABAGNA ROBERTO				C	C	F	
LAURIA MICHELE	F	C	C	C	C	F	
LAURICELLA ANGELO	F	C	C	C	C	C	F
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI	F	C		C	C	F	
LONDEI GIORGIO	F	C	C	C	C	C	F
LORENZI LUCIANO	F	C	C	C	C	C	F
LORETO ROCCO VITO	F	C	C	C	C	C	F
LORUSSO ANTONIO		C	C	C	C		
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI		C	C	C	C	C	
MACERATINI GIULIO	A	C	C	C			
MAFFINI ITALICO	F	C	C	C	C		

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 007						
	1	2	3	4	5	6	7
MAIORCA VINCENZO	A	C	C	C	C	C	F
MANARA ELIA	F	C	C	C	C	C	F
MANCUSO CARMINE	F	C	C	C	C		A
MANFROI DORATO	F						
MANIERI MARIA ROSARIA		C	C	C	C	C	F
MANTOVANI SILVIO	F	C	C		C	C	F
MANZI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	C
MARCHETTI FAUSTO	F	F	F		F	F	C
MARCHINI CORINTO	F	C	C	C	C	C	F
MARINELLI FERDINANDO	A			C		C	
MARINI CESARE	F	C	C	C	C	C	F
MARTELLI VALENTINO							F
MASIERO MARIO	A	C	C				
MASULLO ALDO	F	C	C	C	C	C	F
MATTEJA BRUNO		C	C	C	C		
MEDURI RENATO							F
MENSORIO CARMINE	A			C	C	C	F
MERIGLIAMO LUCIANO	A	C	C	C	C	C	F
MICELE SILVANO	F	C	C	C	C	C	F
MIGONE GIAN GIACOMO	F	C	C	C	C	C	F
MODOLO MARIA ANTONIA	F	C	C	C	C	C	F
MOLINARI MAFALDA	A	C	C	C	C	C	F
MOLTISANTI MARISA	A				C	C	F
MONGIELLO GIOVANNI						C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	C	C	C	C	F
MATALI LUIGI							F
ORLANDO ANGELO ILARIO	F	F	F	F	F	F	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C	C	C	C	C	F
PAGLIARINI GIANCARLO	F	C	C	C	C	C	F
PAINI GIAMPAOLO	F	C	C	C	C	C	F
PALUMBO ANIELLO	F	C	C	C	C		
PAPPALARDO FERDINANDO	F	C	C	C	C	C	F

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 007													
	1	2	3	4	5	6	7							
PAROLA VITTORIO	F	C	C	C	F	C	F							
PASQUINO GIANFRANCO	F	C	C	C	C	C								
PASSIGLI STEFANO	F		C	C	C	C	F							
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C	C	C	C	C	A							
PEDRIZZI RICCARDO							F							
PELELLA ENRICO	F	C		C	C	C	F							
PELLEGRINO GIOVANNI	F	C		C	C	C	F							
PELLITTERI GIOACCHINO	A	C	C	C	C	C								
PERIN VALENTINO	F	C	A	C	C	C	F							
PERLINGIERI PIETRO	A	A	A	A	F	F								
PERUZZA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M							
PERUZZOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C								
PETRICCA GIANFRANCO	F	C	C		C	C	F							
PETRUCCI PATRIZIO	F	C	C	C	C	C	F							
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	F							
PIERONI MAURIZIO	F	C	C	C	C									
PIETRA LENZI ENRICA	F	C	C		C	C	F							
PINTO MICRELE			C	C	C	C								
PODESTA' EMILIO	A													
PORCARI SAVERIO SALVATORE	A	C	C	C	C									
POZZO CESARE	A	C	C		C		F							
PREIONI MARCO	F	A	C	C		C	F							
PRESTI DOMENICO	A		C	C	C	C	F							
PREVOSTO ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F							
PUGLIESE GIUSEPPE							F	C						
RADICE ROBERTO MARIA	A	C	C	C	C	C	F							
RAMPONI LUIGI	A													
RECCIA FILIPPO	A	C	C		C		F							
RIANI PAOLO	A	C	C		C									
RIZ ROLAND							F							
ROBUSTI GIOVANNI	F	C	C	C	C		F							
ROCCHI CARLA							C	F						

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 007						
	1	2	3	4	5	6	7
ROGNONI CARLO	F	C	C	C	C	C	F
ROMOLI ETTORE	A	C	C	C	A	F	F
RONCHI EDOARDO	F						
ROSSI ANGELO ANTONIO	F	F	F	F	F	A	C
ROSSO MARIO	A	C	C				
ROVEDA LUIGI	F					F	
RUSSO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F
SALVATO ENRILIA					F	C	
SALVI CESARE	F	C	C	C	C	C	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M	M	M	M
SCAGLIONE MASSIMO	F	C	C	C	C	C	F
SCAGLIOSO COSIMO	F	C	C	C	C	C	F
SCALONE FILIPPO ALBERTO		C	C	C		C	F
SCIVOLETTO CONCETTO	F	C	C	C	C	C	F
SCOPELLITI FRANCESCA	A						
SCRIVANI OSVALDO	F	C	C	C	C	C	F
SECCHI CARLO	M	M	M	M	M	M	M
SELLITTI MICHELE					C	F	
SENESE SALVATORE	F	C	C	C	C	C	F
SERRA ENRICO	F	C	C	C	C	C	F
SERRI RINO	F	F	F	F	F	F	C
SPURAGLIA CARLO	F	C	C	C	C	C	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	C	C	C	C		C	F
SPISANI GIANFRANCO	A	C	C	C	C	C	F
STAGLIENO MARCELLO	F	P	P	P	P	P	F
STAJANO CORRADO	F	C	C	C	C	C	F
STANISCIA ANGELO	F	C	C	C	C	C	F
STEFANI STEFANO	F	C	C	C	C	C	F
SURIAN ENRICO	A	C	C	C	C	C	F
TABLADINI FRANCESCO	F	C	C		C	C	F
TAMPONI PIETRO	A					F	
TAPPARO GIANCARLO	F	C	C	C	C	C	F

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 007													
	1	2	3	4	5	6	7							
TERRACINI GIULIO MARIO	A					C	F							
TERZI SILVESTRO	F	C	C	C	C	C	C							
THALER AUSSENEROGER HELGA	M	M	M	M	M	M	M							
TORLONTANO GLAUCO	M	M	M	M	M	M	M							
TRIPODI GIROLAMO						F	C							
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M							
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M	M							
VALLETTA ANTONINO	F	C	C	C	C	C	F							
VEVANTE SCIOLETTI MARIA	A	C	C	C	C	C	F							
VICEVANI FAUSTO	F	C	C	C	C		F							
VILLORE MASSIMO	F	C	C	C	C	C								
VISENTIN ROBERTO	F	C	C	C	C	C	F							
VOZZI ANTONIO	F	C	C	C	C									
WILDE MASSIMO	F	C		C	C	C	F							
XIUME GIOMBATTISTA	A	C		C	C									
ZACCAGNA GIOVANNI	A	C		C	C	C	F							
ZANETTI MASSIMO					C	C	F							
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M	M	M	M	M							
ZECCHINO ORTENSIO		C	C	C	C	C	F							

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 9 maggio 1995 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DE MARTINO Guido. - «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili» (1672);

PEDRIZZI, MACERATINI, DE CORATO, PEPE, SPISANI, SURIAN, BINAGHI, PODESTÀ, CAPPELLI, BECCELLI, PONTONE, BEVILACQUA, PALOMBI, PRESTI, BATTAGLIA, SIGNORELLI, GRIPPALDI, CASILLO, POZZO, CUSIMANO, RAGNO, BRICCARIELLO, VEVANTE SCIOLETTI, GEI, MENSORIO, COZZOLINO, DEMASI, NATALI, MULAS, MONTELEONE, LISI, MAIORCA, CAMPUS, MOLINARI, MEDURI, MAGLIOZZI, MARINELLI, FRONZUTI e NAPOLI. - «Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita» (1673);

GEI. - «Delega al Governo per l'adeguamento del trattamento pensionistico dei mutilati e degli invalidi di guerra» (1674);

BALDELLI, LARIZZA e CHERCHI. - «Istituzione del Ministero delle attività produttive» (1675);

BEVILACQUA, PONTONE, SCALONE, MOLINARI, CURTO, CUSIMANO, PEDRIZZI, MEDURI, MULAS, MISSERVILLE, MACERATINI, MOLTISANTI, MONTELEONE e SIGNORELLI. - «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (1676).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 9 maggio 1995 il senatore Laforgia ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1318.

In data 9 maggio 1995 i senatori Brienza e Bonansea hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1633.

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 9 maggio 1995 il senatore Beccaria ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 1625.